



Regione Toscana

**Direzione Ambiente ed Energia
Settore VIA - VAS**

**CONFERENZA DI SERVIZI
(art. 14-ter della L. 241/1990, L.R. 40/2009)**

Seduta del 20/09/2023

Oggetto: PAUR ex D.Lgs. 152/2006 art. 27-bis e L.R. 10/2010 art. 73-bis, “*Ottimizzazione volumetrica: aggiornamento della capacità della discarica a parità di profilo morfologico*” per la discarica ubicata nel Comparto polifunzionale di trattamento rifiuti ubicato in Via Gabbellini, snc, in Comune di Serravalle Pistoiese (PT) Proponente: Herambiente S.p.a.

Il giorno 20 settembre 2023 alle ore 10.00 presso il Settore VIA la Responsabile Arch. Carla Chiodini apre la prima riunione della Conferenza dei Servizi (CdS), convocata in forma simultanea e in modalità sincrona ex art. 14-ter della Legge 241/1990, con nota del 25/07/2023 prot. 0361614, ai sensi del comma 7 dell'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, ai fini del rilascio del provvedimento autorizzativo unico regionale (PAUR) in oggetto.

All'odierna riunione sono stati convocati i Soggetti competenti al rilascio delle autorizzazioni ricomprese nel PAUR e gli altri Soggetti interessati, al fine di effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici, acquisire pareri, valutazioni ed elementi informativi, di seguito riportati:

Comune di Serravalle Pistoiese, Comune di Pistoia, Provincia di Pistoia, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ARPAT - Dipartimento di Pistoia, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, Azienda UsI Toscana Centro – Dip.to della Prevenzione di Pistoia, IRPET, Autorità Idrica Toscana, Publiacqua S.p.a., ATO Toscana Centro;

i Settori regionali: Settore Autorizzazioni Rifiuti, Settore Tutela della Natura e del Mare, Settore Bonifiche e “Siti orfani” PNRR, Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamento Atmosferico, Settore Genio Civile Valdarno Centrale, Settore Tutela Acqua, Territorio e Costa, Settore Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio, Settore Sistema Informativo e Pianificazione del Territorio, Settore Viabilità regionale Ambiti Firenze – Prato e Pistoia e Settore Autorità di gestione Feasr;

è stato altresì convocato il proponente Herambiente S.p.a., ai sensi della L. 241/1990;187

dell'odierna riunione della CdS è stato dato avviso sul sito web della Regione Toscana, ai sensi dell'art. 25, comma 3 bis della L.R. 40/2009 e, a seguito della pubblicazione dell'avviso, non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico.

Dalla verifica della validità delle presenze, nonché delle deleghe prodotte, risultano presenti:

Soggetto	Rappresentante	Funzione
ARPAT	Alessio Vannucchi	Responsabile
Provincia di Pistoia	Francesca Simonetti	Delegata
Comune di Serravalle Pistoiese	Federico Gorbi (Vice Sindaco)	Delegato
Azienda UsI Toscana Centro	Lidia Marino Merlo	Responsabile

Sono presenti in rappresentanza della Società proponente Herambiente S.p.a.: Katia Gamberini, Federica Ravaioli, Michele Menichetti, Martina Scali, Marianna Neri, Filippo Crociati, Lorenzo Savigni, Francesca Petronici, Arianna Veratelli.

Per il Genio Civile Valdarno Centrale è presente Ilaria Chiti;

per ARPAT sono presenti Veronica Pistolozzi e Juri Galanti;

sono infine presenti i funzionari Marcello Bessi, Caterina Ramaldi e la Titolare di Incarico di E.Q. e Anna Maria De Bernardinis per il Settore VIA;

Il Settore VIA ricorda che il procedimento è finalizzato al rilascio del PAUR e che i lavori della CdS prevedono una prima fase di valutazione della compatibilità del progetto in esame e, in caso di proposta di pronuncia favorevole di compatibilità ambientale, una seconda fase di acquisizione delle determinazioni dalle Amministrazioni competenti in relazione al rilascio dei titoli abilitativi richiesti dal proponente.

L'odierna riunione di CdS si svolgerà secondo il seguente OdG:

- illustrazione dell'istruttoria condotta ai fini della pronuncia di VIA;
- confronto con il Proponente per eventuali chiarimenti necessari ai fini della VIA;
- confronto fra le Amministrazioni competenti, come sotto individuate, ed il proponente, per eventuali chiarimenti necessari ai fini autorizzativi;
- definizione del calendario per la conclusione dei lavori della CdS.

Il Settore VIA passa quindi ad esporre l'iter amministrativo e l'istruttoria tecnica fin qui svolta.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Direttiva VIA 2011/92/UE *concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati*, modificata dalla Direttiva 2014/52/UE;
- D.Lgs. 152/2006 - *“Norme in materia ambientale”*;
- L. n. 241/1990 - *“Nuove norme sul procedimento amministrativo”*;
- L.R. n. 40/2009 - *“Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa”*;
- L.R. n. 10/2010 - *“Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”*;
- la L.R. 65/2014 - *“Norme per il governo del territorio”*;
- L.R. 30/2015 - *“Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale”*;
- D.G.R. n. 1346 del 29/12/2015 *“Primi indirizzi operativi per lo svolgimento delle funzioni amministrative regionali in materia di valutazione di incidenza e di nulla osta”*;
- D.G.R. n. 1196 del 01/10/2019 - *“L.R. 10/2010, articolo 65, comma 3: aggiornamento delle disposizioni attuative delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA)”*;

ISTANZA

Con nota acquisita al prot. regionale al protocollo regionale con note prot. nn. 76667, 76668, 76670, 76671, 76673, 76674, 76675, 76680, 76681, 76682, 76702, 76757 del 14/02/2023 la Società Proponente Herambiente S.p.A ha richiesto l'avvio del procedimento finalizzato al rilascio del PAUR di cui agli art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006 e art. 73-bis della L.R. 10/2010 relativamente al progetto di *Ottimizzazione volumetrica: aggiornamento della capacità della discarica a parità di profilo morfologico* per la discarica ubicata nel Comparto polifunzionale di trattamento rifiuti ubicato in Via Gabbellini, snc, nel Comune di Serravalle Pistoiese (PT);

il progetto è da sottoporre a PAUR in quanto trattandosi di progetto di modifica di discarica di rifiuti speciali, rientra nella tipologia elencata nell'Allegato III alla parte seconda del D.Lgs.152/2006, alla lettera ag), denominata: *“ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato”* e si riferisce ad un progetto compreso nell'Allegato III, alla lettera p, denominata: *“Discariche di rifiuti urbani non pericolosi*

con capacità complessiva superiore a 100.000 m³ (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m³”;

nell’ambito del PAUR il Proponente ha richiesto, oltre al rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA), anche il rilascio delle seguenti autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto, riportate nella successiva tabella.

Titolo abilitativo	Soggetto che rilascia il titolo abilitativo
Modifica all’Autorizzazione Integrata Ambientale vigente (rilasciata con Ordinanza n. 1350 del 10/07/2007 della Provincia di Pistoia - AU SUAP n. 35 del 11/07/2007 e successivo rinnovo di cui all’Ordinanza n. 1122 del 02/10/2013 e s.m.i. della Provincia di Pistoia – AU SUAP n. 28 del 11/10/2013), ai sensi dell’articolo 29-nonies, comma 2, del D. Lgs. 152/06 D.Lgs. 152/2006.	Settore regionale Autorizzazioni Rifiuti

Il proponente ha specificato che la modifica sostanziale di AIA proposta riguarda oltre che “l’ottimizzazione volumetrica: aggiornamento della capacità della discarica a parità di profilo morfologico” anche:

- l’autorizzazione alla deroga del parametro DOC (Carbonio Organico Disciolto) per rifiuti pericolosi e con riferimento ai soli codici CER 1903 ricordando che la compatibilità ambientale di suddetta deroga è stata già valutata nell’ambito del procedimento di VIA regionale, ai sensi dell’art. 57 della L.R. 10/2010, sul progetto di “Proposta di deroga ai limiti di concentrazione per i parametri DOC e TOC (e progetto di modifica delle modalità di gestione della coltivazione per la Discarica Fosso del Cassero, ubicata nel comune di Serravalle Pistoiese (PT)”, conclusosi con DGR della Regione Toscana n. 1226 del 05/12/2016 successivamente prorogata con DGR n. 832 del 18/07/2022;
- l’ottimizzazione delle modalità di coltivazione dei diversi settori di discarica.

Nell’ambito dell’istanza il proponente ha:

- dichiarato che il progetto interessa siti potenzialmente contaminati di cui alla parte quarta del d.lgs. 152/2006. Allo stato attuale è in corso un procedimento notificato dalla Scrivente ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs 152/2006 e smi (come “soggetto non responsabile”) con comunicazione Protocollo Herambiente nr. 0009962/22 del 02/08/2022; per la valutazione di compatibilità del progetto con il procedimento di sito potenzialmente contaminato si rimanda all’Elaborato 12 del Vol. 2A – SIA (Cod. Doc. CO 01 PT VA 02 SI RS 12.00, Rev. 00 del 15/11/2022);
- dichiarato che il progetto è conforme ai vigenti strumenti urbanistici e quindi non necessita di variante urbanistica;
- presentato il Piano Preliminare di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.P.R. 120/2017, art. 24;
- presentato uno screening di Incidenza Ambientale sul Sito della Rete Natura 2000: ZSC-ZPS IT5130007 Padule di Fucecchio, localizzato a circa 8 km dal comparto impiantistico;

Il progetto ricade nel territorio del Comune di Serravalle Pistoiese (PT) e può interessare a livello di impatti anche il Comune di Pistoia (PT).

INQUADRAMENTO AUTORIZZATIVO

La discarica è autorizzata con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con Ordinanza n. 1350 del 10/07/2007 della Provincia di Pistoia (AU SUAP n. 35 del 11/07/2007) e successivo rinnovo di cui all’Ordinanza n. 1122 del 02/07/2013 della Provincia di Pistoia (AU SUAP n. 28 del 11/10/2013), aggiornata e prorogata con decreto dirigenziale n. 8282 del 17/05/2021 della Regione Toscana fino al 11/07/2029; con

Decreto Dirigenziale n. 10691 del 15/07/2020, la Regione Toscana ha formalizzato il subentro di Herambiente S.p.a. a Pistoambiente S.r.l. per l'esercizio della discarica per rifiuti non pericolosi con annesso impianto di depurazione rifiuti liquidi.

ATTI PREGRESSI DI VIA

La discarica in esame è stata oggetto di una procedura di Verifica di Assoggettabilità relativamente al Progetto di ampliamento del 2005 che si è conclusa con pronuncia di esclusione dalla procedura di V.I.A. con Ordinanza della Provincia di Pistoia n. 7 del 04/01/2007.

Con DGR n. 1226 del 05/12/2016 della Regione Toscana, è stata espressa pronuncia positiva di compatibilità ambientale sul progetto di "Proposta di deroga ai limiti di concentrazione per i parametri DOC e TOC e progetto di modifica delle modalità di gestione della coltivazione per la Discarica Fosso del Cassero, ubicata nel comune di Serravalle Pistoiese (PT)", limitatamente alla deroga del parametro DOC per rifiuti pericolosi e con riferimento ai soli codici CER 1903.

Nel dicembre 2021 Herambiente S.p.a. ha avanzato richiesta di proroga della validità della pronuncia di compatibilità ambientale di cui alla DGR 1226/2016, proroga che è stata concessa con DGR n. 832 del 18/07/2022.

PROCEDIMENTO

Il proponente ha versato complessivamente la somma di € 1.000,00 ai sensi dell'art. 4 comma 3 dell'Allegato A alla DGR 1196 del 01/10/2019, quali oneri istruttori come da nota di accertamento nota di accertamento n. 26205 del 19/01/2023;

con nota Prot. n. 0107188 del 28/02/2023, il Settore VIA ha comunicato alle Amministrazioni ed Enti interessati l'avvenuta pubblicazione sul sito web regionale della documentazione allegata all'istanza ed ha richiesto di verificare la completezza della documentazione presentata necessaria al rilascio dell'autorizzazione di propria competenza;

in esito alla verifica di completezza formale della documentazione e visti i contributi dei soggetti interessati a tal fine, con nota Prot. n. 0147749 del 22/03/2023 il Settore VIA ha richiesto al proponente alcune integrazioni a completamento formale dell'istanza, che sono state depositate in data 20/04/2023 ed acquisite al protocollo regionale con note prot. nn. 0191706 e 0191719 del 20/04/2023;

a seguito del suddetto deposito, in data 26/04/2023 è stato pubblicato sul sito web regionale l'avviso al pubblico di cui all'art. 23, c. 1, lettera e) del D.Lgs. 152/2006. Detta forma di pubblicità ha tenuto luogo delle comunicazioni di cui agli artt. 7 e 8, commi 3 e 4 della L. 241/1990;

il procedimento è stato, pertanto, avviato in data 26/04/2023;

in esito alla fase di consultazione, sono pervenute n. 3 osservazioni da parte del pubblico;

a seguito della nota Prot. n. 0197129 del 26/04/2023 di richiesta dei pareri di competenza e dei contributi tecnici istruttori alle Amministrazioni, agli uffici ed alle Agenzie regionali ed agli altri Soggetti interessati, sono stati acquisiti i pareri di:

- Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale (prot. n. 0240072 del 24/05/2023);
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato (prot. n. 0243364 del 26/05/2023);
- Autorità idrica Toscana (prot. n. 0245057 del 29/05/2023);
- Provincia di Pistoia (prot. n. 0245359 del 22/05/2023);
- Azienda Usl Toscana Centro (prot. n. 0260571 del 22/06/2023);

nonché i contributi tecnici istruttori di ARPAT (Prot. n. 0231972 del 18/05/2023)

e dei seguenti Settori regionali:

- Settore Autorità di gestione FEASR (prot. n. 0231890 del 18/05/2023);
- Settore Tutela della Natura e del Mare (prot. n. 0297394 del 22/06/2023);

con nota Prot. n. 0299107 del 23/06/2023, il Settore VIA, ai sensi dell'art. 27-bis, c. 5 del D.Lgs. 152/2006, ha richiesto al proponente integrazioni;

la documentazione integrativa è stata depositata dal proponente in data 21/07/2023 (acquisita al protocollo regionale n. 0357391); pertanto in data 24/07/2023 il Settore VIA ha provveduto a pubblicare sul sito web regionale un nuovo avviso al pubblico relativo al deposito delle integrazioni, avviando una nuova fase di consultazione del pubblico della durata di 15 giorni, ai sensi dell'art. 27-bis, c. 5 del D.Lgs. 152/2006;

in esito alla fase di consultazione sulla documentazione integrativa non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico;

a seguito della nota Prot. 0361614 del 25/07/2023 di richiesta dei pareri e dei contributi tecnici istruttori sulle integrazioni ai vari Soggetti interessati inizialmente, sono stati acquisiti i pareri di:

- Autorità idrica Toscana (prot. n. 0379932 del 07/08/2023);
- Publiacqua S.p.a. (prot. n. 0261308 del 06/06/2023);
- Comune di Serravalle Pistoiese (prot. n. 0396808 del 25/08/2023);

nonché il contributo tecnico istruttorio di ARPAT (Prot. n. 0430144 del 20/09/2023)

e dei seguenti Settori regionali:

- Servizi Pubblici Locali, energia, Inquinamento Atmosferico (prot. n. 0386970 del 10/08/2023);
- Autorità di gestione FEASR (prot. n. 0390186 del 17/08/2023);
- Tutela della Natura e del Mare (prot. n. 0395349 del 23/08/2023);
- Genio Civile Valdarno Centrale (prot. n. 0397616 del 25/08/2023);
- Autorizzazioni Rifiuti (prot. n. 0408208 del 04/09/2023);

tutta la documentazione afferente al procedimento, fatto salvo gli elaborati riservati, nonché i risultati delle consultazioni svolte e i pareri acquisiti sono stati pubblicati sul sito web della Regione Toscana ai sensi dell'art. 24, comma 7 del D.Lgs. 152/2006;

DESCRIZIONE E FINALITÀ DEL PROGETTO

Il progetto in sintesi prevede:

1. una rivalutazione della capacità volumetrica, a parità di profilo morfologico, del progetto attualmente autorizzato;
2. la richiesta di deroga del parametro DOC;
3. l'eliminazione dell'attuale Settore B (fascia di separazione tra i settori A e C) sostituendo la funzione di separazione con una barriera idraulica costituita dall'accoppiamento di geosintetici.

Il proponente riferisce che a fronte dei più recenti rilievi effettuati in discarica, è emerso che i volumi disponibili sono maggiori di quanto indicato nel progetto approvato, a parità di profilo autorizzato. Tale situazione dipende dalla metodologia di calcolo a suo tempo utilizzata che, pur essendo corretta, risulta meno precisa di quella oggi applicabile.

Mediante l'implementazione di un modello 3D, sviluppato sovrapponendo alla morfologia del fondo discarica autorizzato quella del profilo morfologico finale autorizzato, è stata ricalcolata la disponibilità volumetrica del corpo discarica rispetto alla volumetria oggi autorizzata; dalla rivalutazione è emerso che, a parità di ingombri e di quote finali del corpo rifiuti, il volume aggiuntivo di rifiuti abbancabili è di circa 382.500 mc che, stimando una densità media pari a circa 1,4 t/mc, corrisponde ad un quantitativo di rifiuti aggiuntivo pari a circa 535.500 t.

La volumetria totale della discarica, per effetto della rivalutazione, è quindi pari a 3.392.500 mc rispetto alla capacità determinata in fase di progettazione iniziale, corrispondente a 3.010.000 mc.

Il proponente evidenzia che il progetto presentato comporta che la morfologia della discarica viene mantenuta coerente con quanto autorizzato e la quota di sommità e la pendenza dei versanti risultano invariate rispetto allo stato autorizzato e paragonabili a quelle del terreno naturale preesistente, in modo da inserire la discarica nel paesaggio circostante senza renderla, una volta completata, percepibile visivamente come un "corpo estraneo".

Il progetto non prevede alcuna ulteriore trasformazione fisica del territorio, né l'occupazione di nuovo suolo rispetto a quanto già autorizzato; non prevede, altresì, alcuna modifica alle modalità di gestione dell'impianto ed ai quantitativi massimi giornalieri e annui di rifiuti conferibili rispetto a quanto autorizzato.

Nelle integrazioni di luglio 2023 il proponente riferisce che la presenza di lotti già dotati di copertura definitiva non ha condizionato il calcolo della nuova volumetria, in quanto l'aggiornamento non va ad interferire con le aree che presentano già la copertura definitiva e sulle quali è già stata raggiunta la morfologia finale autorizzata.

La discarica continuerà ad essere comunque autorizzata al conferimento di un quantitativo massimo di rifiuti speciali pari a 420 t/die su base annua, con un quantitativo massimo di rifiuti speciali pericolosi pari a 210 t/die; pertanto, mantenendo il quantitativo massimo annuo di 153.300 t.

In conseguenza del maggiore volume disponibile si determina tuttavia il prolungamento della vita della discarica per un periodo stimato pari a circa 4 anni; a seguito del ricalcolo volumetrico e sulla base delle stime dei flussi di rifiuti previsti in ingresso nei prossimi anni di gestione della discarica, sono previste le tempistiche di seguito indicate:

- entro anno 2033: termine dei conferimenti di rifiuti in discarica, comprensivo dei volumi oggetto del presente procedimento;
- entro anno 2036: termine dei lavori di copertura definitiva della discarica;
- entro anno 2037: inizio delle attività di post-gestione.

La modifica di AIA proposta riguarda anche la richiesta di deroga del parametro DOC (carbonio organico disciolto) per rifiuti pericolosi e con riferimento ai soli codici CER 1903 per la quale la Regione Toscana, con DGR n. 1226 del 05/12/2016, (prorogato da DGR n. 832 del 18/07/2022), ai sensi dell'art. 57 della L.R. 10/2010, sul progetto di *“Proposta di deroga ai limiti di concentrazione per i parametri DOC e TOC e progetto di modifica delle modalità di gestione della coltivazione per la Discarica Fosso del Cassero, ubicata nel comune di Serravalle Pistoiese (PT)”*, ha espresso pronuncia positiva di compatibilità ambientale.

Il proponente chiede inoltre di eliminare l'attuale Settore B, che di fatto costituisce la fascia di separazione tra i settori A e C, sostituendo la funzione di separazione con una barriera idraulica costituita dall'accoppiamento di geosintetici e chiede quindi di autorizzare i nuovi settori A e B secondo le seguenti sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi di cui all'art. 7-sexies, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 36/2003 e smi:

- Settore A: rimane invariato, in sottocategoria di cui alla lettera c) *“discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas”*, che rimane invariato rispetto al precedente già autorizzato;
- Settore B: si modifica unificando i settori B e C, in sottocategoria di cui alla lettera a) *“discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile”* in cui poter conferire anche rifiuti pericolosi stabili e non reattivi già autorizzati.

I valori limite (VL) di ammissibilità dei rifiuti richiesti per i nuovi settore A e B sono quelli di cui alla tabella 5 dell'All. 4 D.Lgs. 36/03 (*limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti non pericolosi*) per i rifiuti non pericolosi e alla 5a (*limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità di rifiuti pericolosi stabili non reattivi in discariche per rifiuti non pericolosi*) per i rifiuti pericolosi con le deroghe già autorizzate; in più il gestore chiede la deroga per il parametro DOC al VL della tabella 5a per il settore B con l'inserimento della verifica della stabilità biologica dei rifiuti ammessi tramite il valore del GB21 *“attitudine alla produzione di biogas”*(NI/kg s.s.), come illustrato nella seguente tabella:

SETTORE A
Rifiuti organici o biodegradabili e inorganici
Rifiuti non pericolosi nel rispetto dei VL di cui alla tabella 5 dell'allegato 4 al D.Lgs. 36/2003, con le deroghe già autorizzate:
- DOC (senza limite), As, Ba, Cd, Cr tot, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn (3 volte), cloruri (4500 mg/l), solfati (6000 mg/l);

- su un quantitativo pari al 30% dei rifiuti individuati dai CER 160106, 170503*, 170504, 191003*, 191004, 191301* e 191302 il limite di PCB è 30 mg/kg.

SETTORE B

Rifiuti inorganici a basso contenuto organico e biodegradabile

Parametro	Rifiuti non pericolosi	Rifiuti non pericolosi		Rifiuti pericolosi stabili non reattivi diversi da CER 1903XX	Rifiuti pericolosi stabili non reattivi classificati con CER 1903XX	
		<80	80<x<2500	<80	<80	80<x<2500
DOC	mg/l	<80	80<x<2500	<80	<80	80<x<2500
TOC	% [p/p]	-	<5	<5	<5	<5
GB21	GB21 NI/kg s.s.	-	<20	-	-	<20

I principali aspetti dell'impianto di discarica esistente e autorizzato, in sintesi, sono i seguenti:

- l'impianto è autorizzato al conferimento di un quantitativo massimo di rifiuti speciali di 420 t/die su base annua, con un quantitativo massimo di rifiuti speciali pericolosi di 210 t/die e volumetria massima pari a 3.010.000 mc; al 30 giugno 2022 la volumetria occupata era pari a 2.268.372 mc e quella residua a 741.628 mc;
- al fine di limitare l'impatto della discarica sull'ambiente, è stata prevista l'articolazione delle volumetrie della colmata in distinti moduli gestionali; al raggiungimento della quota prevista, per ciascuno dei moduli gestionali è eseguita la chiusura provvisoria con una geomembrana applicata sulla totalità della superficie piana e sulle scarpate dove sarà opportunamente zavorrata;
- allo stato attuale la discarica è composta dai seguenti lotti: 1 (costituito dai settori 1 e 1a), 2, 3a, 3b, 3c, 4, 5a, 6a, 7, 8, 9 sub A, 9 sub B, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20; i lotti di discarica che ad oggi devono ancora essere realizzati sono il n. 12,13, 21, 22, 23;
- il volume di discarica autorizzato garantisce la continuità nell'assetto morfologico dell'intera colmata, in continuità con i versanti presenti sui lati nord, est e sud;
- nella discarica è presente una cella individuata dal gestore, dedicata al conferimento di rifiuti contenenti amianto e/o costituiti da fibre minerali artificiali, secondo quanto stabilito all'art. 6, comma 7, del previgente D.M. 27/09/20101;
- all'interno del perimetro dell'impianto sono presenti dei "letti di stoccaggio", che vengono utilizzati per il deposito dei rifiuti in ingresso che necessitano di controlli analitici più approfonditi, ed un'area specifica dedicata allo stoccaggio provvisorio delle terre provenienti dagli interventi di predisposizione dei lotti; le terre e rocce da scavo sono, in parte, trasportate fuori dal sito presso aree idonee al loro recupero e, in parte, reimpiegate in discarica per la ricopertura della superficie dei lotti e/o per la riprofilatura, da effettuarsi in seguito a fenomeni di assestamento della superficie della discarica, nonché per garantire una riserva di terra per situazioni di emergenza;
- una parte dei rifiuti non pericolosi in ingresso è sottoposta anche ad attività di recupero in quanto utilizzata per le operazioni di copertura giornaliera e/o provvisorie degli altri rifiuti abbancati;
- la gestione dell'impianto di discarica conserva le tecniche di deposito dei rifiuti già sperimentate e validate negli oltre 20 anni di gestione: in pratica i rifiuti sono scaricati dagli automezzi su un piazzale di scarico nelle vicinanze della zona di coltivazione e da qui sono trasportati e sparsi nella zona di coltivazione in strati di spessore non superiore a 50 cm e compattati; i rifiuti caratterizzati da scadenti proprietà meccaniche (fanghi), vengono omogeneizzati con la restante massa dei rifiuti, in modo da evitare la formazione di barriere impermeabili e strati a ridotta resistenza;
- nella gestione della discarica si tenderà a minimizzare le superfici di coltivazione al fine di limitare i rischi di trasporto eolico dei rifiuti e le eventuali maleodoranze connesse con la presenza dei rifiuti stessi; per i lotti non ancora ultimati che dovessero risultare inutilizzati per lunghi periodi, verranno realizzate coperture provvisorie, eseguite con riporto di rifiuti selezionati e/o terreno di adeguate caratteristiche e/o geomembrane o materiali simili, al fine di determinare la limitazione della produzione del percolato ed una più efficace captazione del biogas; in tal modo si potrà attendere la prima stabilizzazione dei rifiuti in sicurezza, prima di procedere alla copertura finale della discarica.
- la copertura finale della discarica verrà realizzata mediante un sistema barriera multistrato, costituito sia da materiali naturali che da materiali sintetici; tale barriera sarà composta, dal basso verso l'alto, dai seguenti elementi:
 - strato di regolarizzazione;
 - strato di drenaggio del biogas e del percolato;

- barriera a bassa conducibilità idraulica;
- strato di drenaggio delle scarpate;
- terreno superficiale di copertura;
- strato antierosione delle scarpate;

- per quanto riguarda la componente atmosfera, si evidenzia quanto segue:

relativamente alla gestione del biogas, la discarica è dotata di pozzi verticali per la captazione del biogas, realizzati su tutta l'area di discarica attiva e collegati ad una rete di aspirazione e di adduzione del biogas captato all'impianto di recupero energetico (caldaia di produzione del vapore o torcia di emergenza), ubicato nell'area servizi, nei pressi dell'impianto di trattamento del percolato; la caldaia ha una potenzialità di circa 1,4 MWt e utilizza come combustibile biogas con una percentuale di metano del 25 - 35%, integrato, se necessario, con gas naturale da rete; l'emissione in atmosfera originata dalla caldaia è contrassegnata dalla sigla PC.CLD.01 ed è caratterizzata dalla presenza, come inquinanti, di CO, H₂S, NO_x; la torcia ha una capacità nominale di trattamento di circa 750 mc/h di biogas;

il proponente specifica che il biogas captabile è stato stimato da dati di letteratura come circa il 75% di quello prodotto teoricamente e che il picco di produzione si raggiungerà, con il progetto di incremento volumetrico oggetto del presente procedimento, nel 2032 e prevede una portata teorica di circa 564 Nmc/h; al fine di valutare le emissioni diffuse di biogas associate al corpo di discarica, presso l'impianto viene condotto il monitoraggio delle stesse secondo quanto definito nel Piano di Monitoraggio e Controllo attualmente vigente; i risultati delle campagne di monitoraggio condotte dal 2007/2008 ad oggi, per gli inquinanti considerati "traccianti" (metano ed acido solfidrico), hanno evidenziato l'assenza di una diffusione di inquinanti dalla discarica verso l'area esterna; in particolare i dati ottenuti per il parametro metano mostrano che già a piccole distanze dal corpo della discarica, le concentrazioni sono ridotte rispetto alla zona in cui si origina;

per quanto riguarda le emissioni odorigene, nel corso del 2020 è stato eseguito uno studio con la collaborazione del Laboratorio Olfattometrico del Politecnico di Milano; per la valutazione dell'impatto olfattivo è stato utilizzato un modello di dispersione atmosferica (CALPUFF) che, a partire dai dati emissivi rilevati in campo due distinte campagne di monitoraggio, ha calcolato la concentrazione dell'odore nell'aria ambiente al suolo in conformità a quanto previsto dalla specifica linea guida emanata dalla Regione Lombardia (*"Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno"* - DGR 15 febbraio 2012). Dalle valutazioni ottenute dai diversi scenari elaborati, nei quali sono state considerate le varie sorgenti emissive (pozzetti di captazione di biogas e di percolato, impianto di trattamento rifiuti liquidi, superficie di discarica) non emergono particolari criticità per le ricadute di odore all'esterno; è stato verificato che le emissioni odorigene risultano particolarmente contenute e solamente in corrispondenza di un recettore residenziale situato a circa 250 m di distanza dall'impianto viene di poco superata l'unità odorimetrica per il 2% delle ore dell'anno; le valutazioni in corrispondenza dei centri abitati più vicini al sito produttivo (frazioni di Cantagrillo e Casalguidi) mostrano che il 98° percentile delle concentrazioni di odore è inferiore a 1 OUE/mc;

nel vigente Piano di Monitoraggio e Controllo è previsto altresì un monitoraggio annuale per le fibre di amianto, dal quale è sempre emerso il rispetto del limite di esposizione indicato all'art. 254 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, pari a 100 fibre/litro;

- per quanto riguarda la componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo, si specifica quanto segue:

in relazione alla regimazione delle acque meteoriche, prima di procedere al conferimento dei rifiuti nei singoli lotti, saranno realizzati tutti i manufatti necessari ad allontanare le acque di precipitazione meteorica provenienti dall'esterno dell'area di deposito, al fine di limitare l'afflusso delle acque nell'area di coltivazione della discarica e di ridurre il più possibile la produzione di percolato; un sistema di regimazione delle acque superficiali è inoltre indispensabile per limitare l'afflusso delle acque meteoriche entro l'ammasso rifiuti e ridurre i dissesti dell'area prodotti dai fenomeni erosivi di ruscellamento superficiale; durante la fase attiva di gestione della discarica, l'allontanamento delle acque meteoriche è realizzato parzializzando la superficie scolante con alcuni argini in terra provvisori posti ai bordi dell'area di esercizio ed installando un opportuno sistema di canalette di raccolta e fossi di guardia.

Sono state inoltre realizzate delle canalette perimetrali lungo tutto il corpo della discarica (tra il confine della discarica e la strada di servizio); le acque raccolte vengono così convogliate attraverso pozzetti e tubi interrati direttamente nel Fosso del Cassero, lato Nord o nel fosso di guardia, lato Sud. A tali canalette ne sono collegate altre, con andamento trasversale (Nord-Sud), che corrono con opportuna pendenza in modo da evitare fenomeni di erosione sulla copertura della discarica;

è stato redatto un Piano di Gestione AMD (Acque Meteoriche Dilavanti), autorizzato con l'AIA vigente;

per quanto riguarda il sistema di gestione del percolato, il proponente specifica quanto segue:

- sul fondo della discarica è realizzato un dreno planare costituito da ghiaia tonda per uno spessore di 50 cm, all'interno del quale è stata posata una rete di tubazioni fessurate, che collestano il percolato nei punti di estrazione opportunamente posizionati, ove sono presenti i pozzi di estrazione;

- il percolato raccolto viene trattato da un impianto di trattamento rifiuti liquidi non pericolosi, costituito da una sezione chimico-fisica, associata ad un impianto biologico di finissaggio, ove vengono trattate anche le acque chiare delle fosse biologiche dei servizi igienici, oltre che, in conto terzi, rifiuti liquidi non pericolosi; l'impianto di trattamento è costituito dalle seguenti sezioni:

- serbatoi di stoccaggio, nei quali arriva il percolato raccolto o rifiuti per conto terzi;
- sezione di evaporazione, dalla quale si hanno due flussi in uscita, il concentrato (dell'ordine del 6-7 % della quantità in ingresso) che viene ricircolato in discarica e il condensato che prosegue il processo di trattamento;
- sezione di stripping ed adsorbimento dell'ammoniaca;
- sezione di trattamento biologico;
- sezione di filtrazione costituita da due filtri in sequenza, un filtro a sabbia e un filtro a carboni attivi;
- caldaia per produzione di vapore a bassa pressione;

l'impianto di trattamento rifiuti liquidi non pericolosi ha una capacità tecnica indicativa di circa 144 mc/giorno; il quantitativo massimo trattabile di rifiuti in conto terzi è di 44 mc/giorno; la massima capacità di stoccaggio di rifiuti in conto terzi è pari a 400 mc;

le acque trattate vengono quindi scaricate nel Fosso del Cassero, come previsto nell'AIA vigente, nel rispetto dei valori limite per lo scarico in acque superficiali, di cui alla Tabella 3, dell'Allegato 5, alla Parte Terza, del D.Lgs. 152/06;

Il Piano di Sorveglianza, Monitoraggio e Controllo vigente prevede anche l'esecuzione di campionamenti ed analisi delle acque superficiali del corpo recettore, individuato nel fosso del Cassero, con frequenza trimestrale (un monitoraggio a valle ed uno a monte del punto di scarico dell'impianto);

in relazione alle acque sotterranee, la rete di monitoraggio è costituita da 5 piezometri di cui uno di monte (sigla S09) e 4 di valle (sigle AQPZ.PMZ.02, PA, PB e PC); il proponente evidenzia che nel 2019 e nel 2020 non si è verificato alcun superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alla Tabella 2, Allegato 5, al Titolo V, della Parte Quarta del D.Lgs 152/2006; nel corso del 2021 sono emersi alcuni sporadici superamenti delle CSC per quanto riguarda alcuni metalli (manganese, ferro e alluminio), a cui sono seguiti degli approfondimenti ed è stato accertato che in nessun piezometro monitorato si sono riscontrati "fuori trend" o valori anomali per i parametri indicatori di possibili fenomeni di contaminazione da percolato di discarica quali Cloruri, COD e Azoto ammoniacale e ciò porta a supporre che la presenza di valori altalenanti di metalli nei piezometri sia di origine naturale e riconducibile alla dissoluzione dei metalli contenuti nella matrice argillosa dell'acquifero; ciò è supportato dal fatto che si siano registrati anche in passato concentrazioni elevate di metalli, tra cui anche il Manganese, così come riportato nella relazione elaborata dal CNR di Pisa nel 2013 "*Programma di monitoraggio esteso della discarica di Fosso del Cassero – Serravalle Pistoiese – Rapporto conclusivo relativo al monitoraggio 2012 – Qualità delle acque*", nelle cui conclusioni venne escluso che fosse in atto un processo di contaminazione da parte della discarica; nel campionamento del gennaio 2022 si è registrato il superamento della CSC per il parametro Triclorometano nel piezometro S09 (monte); in ottemperanza a quanto previsto dal "Piano di gestione operativa", il proponente ha eseguito i necessari approfondimenti: in particolare, è stato eseguito un nuovo campionamento presso il medesimo piezometro che non ne ha confermato la presenza e pertanto l'anomalia è stata chiusa;

nel campionamento di aprile 2022 si è registrato il superamento della CSC per il parametro manganese nei piezometri PA e PB e per il parametro Nitriti nel piezometro PB; anche in questo caso in ottemperanza al par. 6.1.1. del "Piano di gestione operativa", è stato eseguito un ricampionamento successivo, in data 28/06/2022, presso gli stessi punti oggetto del superamento della CSC e per i soli parametri anomali; gli esiti hanno confermato l'anomalia esclusivamente per il Manganese. Contestualmente il Gestore, in data 02/08/2022, ha attivato il procedimento di sito potenzialmente contaminato, ai sensi dell'art. 245 del D.Lgs 152/06, per superamento nei piezometri PA e PB della CSC per il manganese, segnalando che anche in precedenti studi eseguiti da autorevoli istituti di ricerca (CNR), erano stati rilevati superamenti per questo parametro, escludendo fenomeni di contaminazione da percolato, ma riconducendo l'origine a cause di tipo naturale, probabilmente derivanti dalla dissoluzione del Manganese dalle argille, per le condizioni idrochimiche delle acque monitorate;

per quanto riguarda la natura dei suoli nell'area della discarica, il proponente, partendo dagli studi eseguiti dal precedente gestore (Pistoiambiente S.r.l.), aggiornati in occasione del progetto di ampliamento valutato nel 2007 e del presente progetto di modifica, ha verificato che i terreni della zona della discarica sono caratterizzati da bassi valori di conducibilità idraulica (K); ciò comporta una conseguenza favorevole per la componente di deflusso superficiale drenata dal Fosso del Cassero e riduce la componente di infiltrazione; nell'insieme la circolazione idrica ipogea è da ritenersi di limitata importanza in termini sia volumetrici sia di portata; il proponente ricorda, comunque, che sebbene la formazione argillitica di base possa essere considerata sotto l'aspetto idrogeologico come un acquitrando e quindi idonea a svolgere la funzione di barriera geologica di base, nel rispetto dei disposti del D.Lgs. 36/2003, la suddetta barriera geologica naturale è stata integrata con una barriera artificiale del fondo e delle pareti;

ai fini della realizzazione del presente progetto di modifica, il proponente ha condotto nuove verifiche di stabilità del corpo rifiuti, allo scopo di assicurare che il maggior peso gravante sul fondo discarica non comporti ripercussioni sulla stabilità globale del corpo discarica, sulle coperture definitive e ai presidi di sicurezza; è stato verificato il profilo di abbandono finale del cumulo di rifiuti e delle coperture sia in condizioni sismiche che statiche; le verifiche sono state condotte definendo la sezione geometricamente più gravosa e ricercando delle potenziali superfici di scorrimento circolari individuate tramite la localizzazione dell'entrata e dell'uscita di dette superfici; per tutte le analisi è stato determinato il valore del coefficiente di sicurezza minimo (che è comunque risultato sempre maggiore del minimo di normativa) caratteristico della singola verifica di stabilità;

in relazione alla componente flora, vegetazione, fauna ecosistemi, il proponente ha riportato l'analisi della vegetazione degli habitat e delle caratteristiche floristiche dell'area in esame eseguita per lo Studio di Impatto Ambientale del Progetto di Ampliamento della discarica del Cassero del 2007; tenuto conto che il progetto di modifica oggetto del presente procedimento consiste in un ricalcolo del quantitativo di rifiuti abbancabili nel corpo della discarica, senza alcuna modifica gestionale rispetto all'esistente esercizio, consolidato ormai da molti anni, non sono previste situazioni che possano portare a perturbazioni sulla flora e sulla vegetazione circostante la discarica e nemmeno ulteriori interazioni con la componente faunistica; a titolo cautelativo, comunque, il proponente ha elaborato uno screening di incidenza, ai sensi della normativa vigente: il sito Natura 2000 più vicino all'impianto è distante circa 8 km e non sono prevedibili interazioni e disturbi sugli obiettivi di conservazione del sito stesso;

per quanto riguarda la componente paesaggio e beni culturali, il proponente ricorda che il progetto in valutazione non prevede alcuna nuova occupazione di suolo e non determina alcuna trasformazione in termini di profilo geomorfologico della discarica autorizzata; la scelta iniziale del progetto fu quella di realizzare una colmata che non superasse in altezza il limite del crinale posto sui versanti nord e sud, in modo che la discarica non fosse percepita dagli abitati presenti in queste due direzioni; per il lato ovest è stato fatto in modo che il punto di culmine della discarica rimanga decisamente più basso rispetto al massimo sviluppo del crinale del versante; il progetto della discarica è dotato di autorizzazione paesaggistica rilasciata con Autorizzazione Unica SUAP del Comune di Serravalle Pistoiese n. 13 del 04/05/2021, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004;

per quanto riguarda la componente rumore, vengono svolte con cadenza triennale specifiche verifiche acustiche durante l'esercizio; anche l'ultima valutazione di impatto acustico, svoltasi nel dicembre 2020, ha evidenziato il rispetto dei limiti acustici di emissione, immissione e differenziale previsti dal Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), sia nel periodo diurno che notturno; l'area della discarica è ricompresa nella Classe IV del PCCA ed i recettori che sono stati considerati nella valutazione ricadono in classe acustica II e III; il progetto presentato non comporta variazioni sulla modalità di gestione della discarica e di coltivazione dei rifiuti, per cui non sono previste modifiche sulla componente rumore;

per quanto riguarda la componente materiali di scavo, rifiuti e bonifiche, si evince quanto segue:

- per quanto riguarda i materiali di scavo, l'AIA n. 35 del 11/07/2007, con la quale fu autorizzato il progetto di ampliamento, autorizzava altresì l'esecuzione delle operazioni di scavo per la realizzazione dei lotti di discarica in modo non continuativo, ma distribuite su un arco di tempo connesso con la vita attiva della discarica; con l'entrata in vigore del D.M. 161/2012, il gestore (Pistoiambiente S.r.l.) si è adeguato alla nuova normativa con la presentazione di un Piano di Utilizzo della Terre e Rocce da Scavo ai sensi dell'art.5 del D.M. 161/12, che prevedeva la gestione di 540.000 mc di terre; successivamente il piano ha subito n. 3 aggiornamenti conseguenti ad altrettante modifiche; il presente progetto di ricalcolo del volume di rifiuti conferibili nella discarica non comporta alcuna variazione nel piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo se

non nella durata della gestione delle terre e rocce già scavate al momento della realizzazione dei lotti della discarica; a tal fine il proponente presenta un nuovo piano di utilizzo conforme alle disposizioni del vigente D.P.R. 120/2017, in particolare, tenuto conto che le terre e rocce scavate verranno riutilizzate in sito, presenta un Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R.120/2017;

il volume di terreno che si genererà a seguito della realizzazione degli scavi dei lotti rimanenti (lotti 12, 13, 21, 22 e 23 posti nella porzione nord/nord-ovest dell'impianto) è stimato in 155.000 mc e sarà interamente gestito per utilizzi interni all'impianto; le operazioni di scavo verranno condotte in modo non continuativo ma si distribuiranno su un arco temporale connesso con la gestione operativa della discarica; il riutilizzo delle terre si svilupperà su un orizzonte temporale maggiore per la realizzazione della copertura definitiva e le operazioni di ripristino degli assestamenti in fase di gestione post-operativa, presumibilmente fino al 2041; - il proponente evidenzia che nel 2021 il quantitativo principale di rifiuti prodotti dalla discarica è relativo al percolato (circa 28.000 tonnellate trattato internamente e circa 8.000 tonnellate trattato esternamente), nonché al concentrato (circa 7.000 tonnellate); l'attività di gestione dell'impianto determina, altresì, la produzione di una serie di rifiuti connessa alle attività accessorie e di manutenzione (per esempio big bags, cisterne, fusti, etc.), per la quale non si prevedono variazioni su base annua nello stato di progetto;

- come anticipato nella sezione relativa alla componente ambiente idrico, suolo e sottosuolo, il proponente ha attivato un procedimento di sito potenzialmente contaminato ai sensi dell'art.245 del D.Lgs. 152/2006 (comunicazione prot. Herambiente n. 9962/22 del 02/08/2022), in seguito ad alcune anomalie riscontrate nelle concentrazioni di manganese rilevate nelle analisi eseguite ai piezometri; il proponente evidenzia che nel sito non si sono verificati eventi incidentali o incidenti ambientali e le analisi di parametri che si presume possano essere traccianti significativi (es. COD, Azoto ammoniacale, cloruri) del potenziale impatto da percolato, non hanno rilevato anomalie o l'instaurarsi di trend che lascino intuire la presenza di fenomeni di infiltrazione da percolato;

studi precedenti, per esempio la relazione elaborata da CNR di Pisa nel 2013 *“Programma di monitoraggio esteso della discarica di Fosso del Cassero – Serravalle Pistoiese – rapporto conclusivo relativo al monitoraggio 2012 – Qualità delle acque”*, avevano documentato, anche in passato, la presenza, nelle acque sotterranee del sito, di concentrazioni significative di Manganese, senza necessariamente ricondurle a fenomeni di impatto della discarica; stante la presenza già documentata in passato del Manganese, anche in maniera diffusa, il proponente presume che la sua origine sia di tipo naturale, geogenico e correlata alle condizioni idrochimiche delle acque monitorate; il proponente sta predisponendo un piano di caratterizzazione volto ad indagare la possibile presenza di quei fenomeni di natura geochemica e idrochimica che possono essere all'origine delle evidenze che hanno determinato l'attivazione del procedimento di sito potenzialmente contaminato;

tenuto conto che il progetto oggetto del presente procedimento consiste esclusivamente nella rivalutazione della capacità volumetrica dell'originario progetto autorizzato, senza che si vadano a modificare conformazione autorizzata della discarica e le attività di cantiere previste per la realizzazione delle coperture e dei lotti restanti, il proponente ritiene che la realizzazione del progetto sia compatibile con la caratterizzazione che verrà eseguita ai fini del procedimento di cui all'art. 245 del D.Lgs. 152/2006;

per quanto riguarda il traffico indotto, il proponente evidenzia che la maggior parte dei quantitativi di rifiuti conferiti alla discarica proviene da fuori provincia, per cui l'arteria maggiormente interessata risulta essere l'autostrada A11 (casello di Pistoia), dalla quale si raggiunge l'impianto per mezzo della strada provinciale SP9 di Monte Albano; una criticità relativa alla SP9 era rappresentata dall'attraversamento dell'abitato di Bonelle e il passaggio su un ponte sul Torrente Ombrone di larghezza ridotta; tali criticità sono state superate con la realizzazione di una circonvallazione esterna all'abitato di Bonelle e la realizzazione di un nuovo ponte sull'Ombrone, che ha permesso di dirottare tutto il traffico di mezzi pesanti esternamente alla frazione; rispetto allo stato autorizzato la modifica richiesta, oggetto del presente procedimento, non comporta un aumento della circolazione veicolare, bensì un prolungamento nel tempo delle attività operative di coltivazione della discarica;

in relazione agli aspetti socio-economici, il proponente evidenzia che l'ottimizzazione volumetrica oggetto del progetto presentato comporta il prolungamento delle attività di coltivazione, prevedendo una risposta al fabbisogno di nuove volumetrie di deposito per rifiuti prodotti nel territorio regionale e limitrofo, la possibilità di mantenere l'efficienza del sistema di gestione rifiuti regionale con una soluzione necessaria allo smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi e la possibilità di mantenere una ricaduta occupazionale per il personale diretto ed indiretto coinvolto nella gestione dell'impianto;

Preso atto che il proponente prende in esame i piani ed i programmi, nonché il regime vincolistico, pertinenti con l'impianto in esame:

- con riferimento alla Rete natura 2000, il sito della rete più vicino alla discarica è rappresentato dalla “ZSC-ZPS IT5130007 Padule di Fucecchio” localizzato a circa 8 km dal comparto impiantistico;

- con riferimento al PIT-PPR (Piano di indirizzo territoriale con valenza di piano paesaggistico), il progetto interessa la Scheda d'ambito n.6 del PIT/PPR della Regione Toscana, denominato “Firenze-Prato-Pistoia”;

- con riferimento al PTC (Piano Territoriale di Coordinamento) della Provincia di Pistoia l'area della Discarica Fosso del Cassero ricade all'interno del sistema territoriale della collina arborata;

- con riferimento alla pianificazione comunale, dal Piano Strutturale del Comune di Serravalle Pistoiese risulta che l'area in esame ricade completamente nel “*Sottosistema Pedecollinare dell'agricoltura promiscua della piana pistoiese, del Sottosistema Territoriale di Paesaggio della Pianura*”. La carta relativa all'uso del suolo riporta parte dell'area della discarica Fosso del Cassero come “*area estrattiva*”, mentre le restanti aree ricadono in aree dove sono presenti *oliveti* ed aree con presenza di *boschi di latifoglie*;

dal Piano di classificazione Acustica del Comune di Serravalle Pistoiese, l'area di discarica risulta classificata in Classe II;

- con riferimento al PRB (Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e Bonifica dei Siti Inquinati), il progetto di ottimizzazione volumetrica della discarica di Serravalle Pistoiese è coerente con le disposizioni/previsioni attualmente in vigore;

- con riferimento al Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) dell'Autorità di bacino dell'Appennino Settentrionale, l'area di intervento ricade in parte in un'area classificata a pericolosità da alluvione bassa “P1”;

- con riferimento al PAI (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico) dell'Autorità di bacino dell'Appennino Settentrionale, l'area di intervento non ricade in parte in area con pericolosità da frana “PF1-bassa” e “PF2-media”;

- l'ambito di discarica è interessato parzialmente dalla presenza del vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004, art. 142 (aree tutelate per legge), comma 1), lettera g), relativo a “*i territori coperti da foreste e da boschi*” e parzialmente anche dalla presenza del vincolo idrogeologico ai sensi del Regio decreto 3267/1923;

PARERI E CONTRIBUTI ISTRUTTORI

- **Publiacqua S.p.A.:** con parere prot. n. 0120020 del 07/03/2023, sulla documentazione iniziale presentata dal proponente riferisce che, tenuto conto che non sono previsti scarichi in pubblica fognatura, in quanto la zona non ne è servita, visto il D.Lgs. 152/06, vista la L.R. 20/06 ed il D.P.G.R. 46/R/2008, comunica che la pratica in oggetto non risulta di sua competenza e che qualora le condizioni dovessero mutare in relazione agli scarichi, chiede che venga trasmessa la documentazione inerente anche a Publiacqua S.p.a. per gli approfondimenti necessari.

Nel successivo contributo del 05/06/2023, prot. n. 0261308, in relazione a quanto riportato nel contributo rilasciato da AIT (prot. n. 0245057 del 29/05/2023) in cui veniva richiesta una verifica sullo stato effettivo attuale e le eventuali future previsioni di utilizzo dell'opera di captazione “CLA Bonifacio” (codice database infrastrutture LA00016), comunica che: “[...] *che per l'opera di captazione denominata “CLA_Bonifacio” (codice LA00016), è stata richiesta la dismetta in data 29/12/2008 con prot. n. 18753*” ed allega la relativa documentazione di rinuncia all'utilizzo comunicata alla Provincia di Pistoia in data 29/12/2008. Ribadisce inoltre che qualora le condizioni dovessero mutare, dovrà essere trasmessa la documentazione inerente a Publiacqua S.p.a. per gli approfondimenti necessari;

- **Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale:** con parere prot. n. 0240072 del 24/05/2023, riferisce che “[...] *rilevata la competenza di questa Autorità di bacino per il procedimento in oggetto, ai fini della individuazione del quadro conoscitivo di riferimento per la tutela delle risorse acqua, suolo e sottosuolo; questa Autorità, quale ente competente in materia ambientale e come contributo al procedimento in corso, ricorda che gli interventi devono essere coerenti con i quadri conoscitivi, le limitazioni e i condizionamenti contenuti nei Piani di bacino vigenti per il territorio interessato (compreso*

nel bacino del fiume Arno) [...]”.

Il parere riporta inoltre che:

“1. Con riferimento al PGRA 2021-2027, si segnala che l’area interessata dagli interventi ricade per porzione tra le aree classificate a pericolosità da alluvione bassa (P1), disciplinate dall’articolo 11 della disciplina di piano, dove gli interventi devono rispettare le condizioni di gestione del rischio da alluvione individuate dalla disciplina regionale L.R. 41/2018, che contiene disposizioni anche per la tutela dei corsi d’acqua.

2. Con riferimento al vigente PAI, si segnala quanto segue:

- l’area in oggetto ricade per porzione tra le aree classificate a pericolosità geomorfologica media (PF2) e per una minima parte tra le aree classificate a pericolosità geomorfologica moderata (PF1), entrambe disciplinate dall’articolo 12 della normativa di piano;

- inoltre, una piccola porzione (lotto 13 da realizzare) ricade tra le aree classificate a pericolosità geomorfologica elevata (PF3), disciplinate dagli articoli 10 e 11 della normativa di piano.

Pertanto, rilevato che l’ottimizzazione volumetrica della discarica interferisce marginalmente con il piede di un’area PF3 del PAI, considerato che il nuovo carico costituito dai volumi dei rifiuti e della copertura determina un aumento delle forze resistenti su un eventuale sezione di verifica con tracciato est-ovest passante dall’area PF3 e dall’area della discarica, tenuto conto che la stabilità del piano di posa e del corpo del nuovo volume è evidenziata dalle verifiche di stabilità riportate nell’elaborato CO 01 PT VA 02 DI RG 02.00, si esprime, per quanto di competenza, in riferimento agli artt. 10 e 11 delle NTA PAI Arno, parere positivo all’intervento in progetto.

3. Con riferimento al PGA, per l’area in esame si segnala quanto segue:

- è afferente al corpo idrico superficiale Torrente Stella, classificato in stato ecologico scarso (con obiettivo del raggiungimento dello stato sufficiente al 2027) e in stato chimico non buono (con obiettivo del raggiungimento dello stato buono al 2027);

- interessa il corpo idrico sotterraneo della Piana di Firenze, Prato, Pistoia – zona Pistoia, classificato in stato chimico buono (con obiettivo del mantenimento dello stato buono) e quantitativo buono (con obiettivo del mantenimento dello stato buono)”.

Il contributo rileva inoltre che considerati gli obiettivi del Piano e della Direttiva 2000/60/CE, dovrà essere assicurata l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari, anche in fase di cantiere, al fine di evitare impatti negativi sui corpi idrici, deterioramento dello stato qualitativo o quantitativo degli stessi e mancato raggiungimento degli obiettivi di qualità e che qualora sia necessario il rilascio o il rinnovo di concessione di derivazione di acque pubbliche, l’art. 7 del TU 1775/1933, così come modificato dall’art. 3 del D. Lgs. 275/1993 e dall’art. 96 del D. Lgs. 152/2006, prevede l’acquisizione del parere dell’Autorità di bacino (sette settore competente “Pianificazione, Tutela e Governo della Risorsa Idrica”).

- **Provincia di Pistoia:** con parere prot. n. 0245359 del 29/05/2023, relativamente alle materie di competenza ed alla documentazione presentata dal proponente riferisce che: “3. La previsione in esame riguarda la discarica Fosso del Cassero ubicata nel Comune di Serravalle Pistoiese. Il progetto consiste nella rideterminazione dei volumi complessivi della discarica, con conseguente incremento del quantitativo in massa di rifiuti abbancabili, facendo salvo il profilo autorizzato. Il progetto non comporta trasformazioni fisiche del territorio in cui si inserisce l’impianto e non prevede nessuna occupazione di nuovo suolo, né variazione delle quote previste di abbandono del corpo rifiuti.

3.1 La Disciplina di piano della vigente Variante generale del P.T.C. non contiene una specifica normativa in materia discariche, in considerazione del fatto che le province non hanno le relative competenze. Dall’analisi della documentazione trasmessa pertanto non si riscontrano profili di incompatibilità, contrasto o incoerenza con i contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Pistoia.

3.2 quanto previsto dal presente progetto non interferisca con la viabilità di competenza provinciale”.

Pertanto conclude il parere affermando che “il presente procedimento non risulta essere in contrasto o non conforme con la vigente Variante generale di adeguamento e aggiornamento del P.T.C. e non si riscontrano interferenze con la viabilità provinciale”;

- **Comune di Serravalle Pistoiese:** con nota prot. n. 0396808 del 25/08/2023 trasmette la propria posizione per la conferenza di servizi convocata che riporta: “[...] **1- Area sportello unico per l’edilizia e pianificazione del territorio** – i Comuni associati di Serravalle Pistoiese e Marliana con le seguenti Delibere di Consiglio Comunale: Serravalle Pistoiese Delibera n. 29 del 13/06/2023; Marliana Delibera n. 37 del 04/07/2023, hanno approvato in via definitiva il PIANO STRUTTURALE INTERCOMUNALE (P.S.I.) a seguito degli esiti della Conferenza Paesaggistica e dell’acquisizione del parere del Genio Civile Valdarno Centrale e la conclusione del procedimento di VAS ai sensi della L.R. 10/2010.

In data 21/04/2022 il Consiglio Comunale di Serravalle Pistoiese ha adottato il Piano Operativo con Delibera C.C. n. 21.

Si riportano di seguito gli articoli della normativa di PSI e delle Norme Tecniche di Attuazione del P.O.C., relativi alla Discarica del Cassero.

Piano Strutturale Intercomunale – art. 33.1

Discarica del Cassero individuata ai sensi dell'art. 64 comma 1 lettera d) della L.R. 65/2014

7. Sono indirizzi del PSI per il PO riferiti alla Discarica del Cassero dell'UTOE 1:

Non consentire ampliamenti della discarica esistente salvo quanto indicato nell'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente secondo il perimetro rappresentato nella Tav. **QP4 – Strategie – Le Unità Territoriali Organiche Elementari**, è prescritta la sistemazione ambientale dell'impianto e dell'area di rifornimento come da progetto approvato.

Piano Operativo comunale – art. 38.4

art. 38.4 – Aree di discarica – AD

1. Si tratta della discarica attiva di "Fosso del Cassero" per lo smaltimento di rifiuti speciali posta in loc. omonima prevista e descritta nel "Piano di gestione di Rifiuti, stralcio funzionale relativo ai rifiuti speciali anche pericolosi", di cui alla Del. C.P. n. 190 del 15.07.2004.

2. nell'area di pertinenza della discarica sono presenti un impianto per il deposito preliminare dei rifiuti (letti di stoccaggio) e un impianto di depurazione per il trattamento del percolato della discarica e lo stoccaggio di altri rifiuti speciali liquidi.

3. Dovranno essere rispettati i termini e le prescrizioni delle autorizzazioni relative ai vari impianti.

4. Secondo quanto indicato dall'art. 33. 1 del PSI non sono consentiti ampliamenti della discarica esistente salvo quanto indicato dall'Autorizzazione Integrata Ambientale vigente. È prescritta inoltre la sistemazione ambientale della discarica come da progetto approvato dalle competenti autorità.

5. Nelle aree limitrofe a quella di discarica è prevista la possibilità di attuare interventi finalizzati alla tutela dell'impatto ambientale e visivo, anche mediante estensione delle aree boscate esistenti.

2 – AREA TECNICA

Tenuto conto che, secondo quanto espresso del D.Lgs. 152/2006 Parte IV Titolo I art. 196, "Sono di competenza delle regioni...d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti", l'Area Tecnica-U.O. Servizi Ambiente si rimette alle considerazioni che verranno formulate da Regione Toscana e ARPAT.

Si esprime parere favorevole, fermo restando che, come previsto dall'art. 33.1 del PSI, non sia in alcun modo modificato in ampliamento il perimetro della discarica indicato nella vigente Autorizzazione Integrata Ambientale";

N.	Prescrizione	note
1	<i>come previsto dall'art. 33.1 del PSI, non deve in alcun modo essere modificato in ampliamento il perimetro della discarica indicato nella vigente Autorizzazione Integrata Ambientale</i>	da ricordare in sede di VIA

- **ARPAT**: nel primo contributo tecnico Prot. 0231972 del 18/05/2023 dove sono stati valutati gli impatti sulle diverse componenti ambientali venivano richieste integrazioni e chiarimenti, in particolare per gli aspetti relativi alla componente acque, atmosfera, gestione delle terre e rocce da scavo, stabilità ed ottimizzazione volumetrica e piano di sorveglianza e controllo. Riferendo inoltre che in materia di emissioni olfattive, il documento presentato e datato 2020 era già stato valutato dal settore modellistica diffusionale di ARPAT in apposito procedimento concluso nel 2021 che ha portato anche al riposizionamento della centralina meteo. Con riferimento al PMeC il dipartimento evidenzia che "Il Pmec allegato è stato redatto tenendo conto dei procedimenti di controllo effettuati negli ultimi anni. Il PMeC vigente ad oggi è quello del 2021 allegato al Decreto n. 8282 del 17/05/2021" e conclude che "il nuovo PMeC è conforme alle modifiche valutate dal 2021, data di approvazione dell'ultima versione".

Nel contributo prot. n. 0430144 del 20/09/2023, in esito alla documentazione integrativa presentata da parte del proponente a seguito di prima valutazione, l'agenzia nel contributo riferisce che "Il presente parere valuta esclusivamente da un punto tecnico il progetto presentato, non entrando nel merito di valutazioni relative alla pianificazione programmatica che non è di competenza di ARPAT". Inoltre, in riscontro a quanto richiesto nelle integrazioni fa presente che:

"[...]

- Valutazioni e osservazioni in materia di acque

Dal riscontro fornito dal laboratorio **il metodo utilizzato per la determinazione degli idrocarburi totali nelle acque risulta appropriato**, ma non è l'EPA 5021, come indicato nel PSC, bensì l'EPA 5021A.

- Valutazioni e osservazioni in materia di terre e rocce da scavo

In merito alla richiesta di indicare quali siano le destinazioni di riutilizzo delle terre e rocce da scavo che dovranno essere sottoposte alle operazioni di normale pratica industriale (triturazione, vagliatura e selezione), il proponente risponde che tali terre saranno prevalentemente utilizzate durante la fase di coltivazione della discarica per la realizzazione di piste o piazzali sul corpo rifiuti e per la copertura giornaliera dei rifiuti. Qualora le suddette terre presentino una pezzatura e caratteristiche tali da essere utilizzate anche per le altre destinazioni indicate nel piano preliminare di utilizzo, le stesse saranno utilizzate in sito anche per queste finalità.

Il proponente ha risposto in maniera esaustiva a quanto richiesto.

Si ricorda che anche su tali terre sottoposte alle operazioni di normale pratica industriale, preliminarmente al loro utilizzo, dovrà essere effettuata la caratterizzazione ambientale ai fini dell'accertamento delle qualità ambientali così come disciplinato dal DPR 120/2017.

- Valutazioni e osservazioni in materia di verifica di stabilità e ottimizzazione volumetrica

HERAmbiente, con la documentazione integrativa acquisita da sito web della Regione Toscana, ha risposto in modo esaustivo alle osservazioni di ARPAT, contenute nel contributo ns prot. n. 37787 del 18/05/2023, relativamente alle conseguenze dell'ottimizzazione volumetrica sulla stabilità della discarica.

Le sezioni lungo le quali sono state effettuate le verifiche di stabilità in corrispondenza dello scavo di ampliamento e del corpo discarica sono state riportate come richiesto da ARPAT in planimetria rispettivamente a pag. 26 di 62 e a pag. 29 di 62 dell'Elaborato 2 "Relazione geotecnica e verifiche di stabilità – Rev. 01".

Sono state effettuate anche verifiche di stabilità dell'insieme terreno di fondazione – corpo di discarica, impermeabilizzazione di fondo e i dispositivi di captazione e smaltimento di percolato e biogas. È stata effettuata anche una valutazione sulla stabilità della geomembrana di fondo.

I cedimenti sono stati calcolati lungo la sezione più gravosa per caratteristiche geometriche, litologiche e per condizioni idrauliche. Sono state riprodotte le modalità realizzative della discarica, considerando l'abbancamento di strati di rifiuti di 5 m di spessore per uno spessore totale di 55 m.

Nella configurazione finale della discarica è stato determinato un cedimento massimo lungo la superficie più gravosa di 0,325 m, dove il contributo al cedimento dato dall'incremento volumetrico del 10% è stimabile in 3-5 cm.

Secondo il gestore i cedimenti calcolati sono compatibili con il sistema di impermeabilizzazione di fondo e i dispositivi di captazione e smaltimento di percolato e biogas, non compromettendo la loro funzionalità in fase di esercizio.

Inoltre, la verifica di stabilità della geomembrana HDPE è risultata soddisfatta con un FS di 18,4.

In conclusione, dalla documentazione integrativa trasmessa dal gestore risulta che le verifiche di stabilità integrative richieste da ARPAT risultano soddisfatte e che l'incremento dei cedimenti dovuto dell'aumento dei volumi di rifiuti conferiti in discarica è compatibile il sistema di impermeabilizzazione di fondo e i dispositivi di captazione e smaltimento di percolato e biogas.

- Valutazioni e osservazioni in materia di emissioni in atmosfera

La ditta conferma che la rete di captazione del biogas sarà estesa ed adeguata all'ampliamento previsto".

Conclude il parere affermando di **"poter valutare positivamente il progetto con esclusivo riferimento agli aspetti tecnici progettuali.** Relativamente alla deroga richiesta per il TOC, non si ritiene siano emerse novità rispetto a quanto valutato in apposito procedimento di VIA del 2022, nel quale era emersa incertezza sull'interpretazione normativa.".

- **Settore Servizi Pubblici locali Energia, Inquinamento Atmosferico:** il contributo tecnico prot. n. 0386970 del 10/08/2023 evidenziava per gli aspetti di pianificazione: "[...] Dalla documentazione presentata si rileva che la modifica si rende necessaria in quanto è stato accertato, attraverso rilievi dell'impianto, che le volumetrie di rifiuti necessarie completamente del progetto a oggi autorizzato sono maggiori di quelle previste dal progetto stesso.

Preso atto di quanto sopra si fa presente quanto segue.

La gestione dei rifiuti speciali è regolata dai criteri di mercato; gli impianti che accolgono tali tipologie di rifiuti, come nel caso in specie, non necessitano di una pianificazione di dettaglio come invece previsto per i rifiuti urbani.

Per quanto riguarda i rifiuti speciali il Piano regionale rifiuti e bonifiche siti inquinati (Prb), approvato con delibera del Consiglio regionale 94/2014, contiene solo obiettivi generali, tra i quali che venga promosso il

completamento e l'adeguamento del sistema impiantistico al fabbisogno di trattamento espresso dal sistema produttivo, attuando al contempo il principio di prossimità al fine di ridurre la movimentazione nel territorio dei rifiuti stessi.

Si ricorda tuttavia che la strategia europea sollecita una progressiva riduzione del ricorso allo smaltimento in discarica, principio applicabile anche alle future previsioni in materia di gestione dei rifiuti speciali. Pertanto si ritiene che il ricorso alla discarica debba comunque costituire una soluzione residuale nelle more dei necessari adeguamenti impiantistici, anche del sistema produttivo, in un'ottica di circolarità del ciclo di vita della materia che massimizzi il riciclo e il recupero degli scarti di produzione e del consumo.

Si ricorda, altresì, la delibera di Giunta regionale n. 19 del 15/01/2018 che invita i gestori delle discariche di rifiuti non pericolosi, che ricevono rifiuti speciali, a dare priorità al conferimento dei rifiuti speciali di provenienza regionale rispetto a quelli da fuori regione.

La priorità dei conferimenti di rifiuti speciali prodotti in Regione Toscana contribuisce infatti al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione di garantire uno sbocco ai rifiuti originati dall'attività produttiva regionale, in concreta attuazione del principio di prossimità.

L'autorizzazione dovrà tenere conto di tali previsioni”.

Con riferimento ai criteri di localizzazione riferisce che: “Considerato quanto previsto dal progetto, ovvero che trattasi di modifica di un impianto esistente, che non comporta variazioni alla morfologia della discarica a oggi autorizzata, ma una sola rivalutazione delle volumetrie effettivamente disponibili, si comunica che non sussiste l'obbligo della verifica dei criteri di localizzazione indicati nel piano regionale gestione rifiuti e bonifica siti inquinati (Prb)”;

Conclude affermando che:

con riferimento alla pianificazione “per quanto in dettaglio indicato nella premessa, in relazione agli aspetti di competenza in materia di pianificazione legati alla modifica, si fa presente che la gestione dei rifiuti speciali è regolata dai criteri di mercato; gli impianti che accolgono tali tipologie di rifiuti, come nel caso in specie, non necessitano di una pianificazione di dettaglio come invece prevista per i rifiuti urbani. Si ricorda tuttavia che la strategia europea sollecita una progressiva riduzione del ricorso allo smaltimento in discarica, principio applicabile anche alle future previsioni in materia di gestione dei rifiuti speciali. Pertanto si ritiene che il ricorso alla discarica debba comunque costituire una soluzione residuale nelle more dei necessari adeguamenti impiantistici, anche del sistema produttivo, in un'ottica di circolarità del ciclo di vita della materia che massimizzi il riciclo e il recupero degli scarti di produzione e del consumo. A tale proposito si ritiene altresì che, in attuazione a quanto previsto dalla delibera di Giunta regionale n. 19 del 15/01/2018, il gestore debba garantire prioritariamente lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dalle attività produttive del territorio regionale.

La priorità dei conferimenti di rifiuti speciali prodotti in Regione Toscana contribuisce infatti al raggiungimento degli obiettivi della pianificazione di garantire uno sbocco ai rifiuti originati dall'attività produttiva regionale, in concreta attuazione del principio di prossimità.

L'autorizzazione dovrà tenere conto di tali previsioni”;

con riferimento ai criteri di localizzazione: “considerato che la modifica proposta non comporta la variazione dell'attuale morfologia della discarica non sussiste l'obbligo della verifica dei criteri di localizzazione indicati nel Prb”.

- **Settore Autorizzazioni Rifiuti:** nei contributi istruttori inviati in sede di verifica di completezza formale dell'istanza, prot. n. 0141155 del 20/03/2023 prot. n. 0146809 del 24/03/2023, richiedeva delle integrazioni “[...] 1. Alcune particelle risultano di proprietà di “Lithos investimenti srl”. E' necessario acquisire la documentazione comprovante la proprietà/disponibilità di tutte le particelle interessate dall'intervento.

2. Tra le autorizzazioni ricomprese nell'AIA deve essere indicata l'autorizzazione unica di cui all'art. 208 del Dlgs 152/2006 e smi, che a sua volta sostituisce visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali. La richiesta delle autorizzazioni sostituite deve essere presentata utilizzando la modulistica di cui al DD 15512 del 05/10/2020 reperibile al seguente link: <https://www.regione.toscana.it/-/autorizzazione-unica-per-gliimpianti-di-smaltimento-e-di-recupero-dei-rifiuti-ai-sensi-dell-art-208-del-d-lgs-152-06>.

3. presentare l'elaborato ET_3.4 planimetria area deposito rifiuti”.

Nel contributo prot. n. 0408208 del 04/09/2023, prevenuto successivamente al deposito della documentazione integrativa di luglio 2023 presentata dal proponente riferito alla documentazione complessivamente depositata,, svolge specifiche considerazioni istruttorie distinte per punti tematici. In relazione all'aspetto relativo a:

“1 Ottimizzazione volumetrica e approvazione nuovo piano di gestione delle terre e rocce da scavo” riferisce

che "Il progetto della discarica approvato, attualmente in fase di attuazione, prevede la realizzazione e la gestione dei volumi autorizzati secondo lotti successivi. Allo stato attuale, su un totale di 23 lotti autorizzati, ne sono stati realizzati 18, di cui in ultimo il lotto 14 nel 2022. Al 30 giugno 2022 il volume di discarica coltivato risultava pari a 2.268.372 mc sui 3.010.000 mc autorizzati. La superficie totale della discarica (parte originaria più ampliamento del 2007) avrà un'estensione areale di circa 160.000 mq.

In particolare il progetto di ampliamento aveva approvato la realizzazione di n. 16 lotti, numerati da 8 a 23, intorno a un corpo centrale già realizzato, secondo lo schema riportato nella seguente figura.

Risultano ancora da realizzare i lotti 13, 12, 22, 21, 23.

[...]

Il gestore, nella relazione presentata a corredo dell'istanza, argomenta che a seguito di verifiche volumetriche effettuate utilizzando un modello 3D sviluppato a partire dalla morfologia del fondo e del profilo finale del progetto di discarica autorizzato, i volumi disponibili sono risultati maggiori del dato numerico autorizzato. Pertanto, ai fini di proseguire la coltivazione della discarica mantenendo invariati la morfologia di fondo e i profili autorizzati, il proponente chiede che il dato volumetrico riportato in AIA di 3.010.000 mc sia aggiornato alla volumetria utile risultante dal modello 3D pari a 3.392.500 mc, con un incremento di 382.500 mc rispetto al dato autorizzato.

Le modalità con cui sono state ricalcolate le volumetrie di progetto sono descritte dettagliatamente nell'elaborato 9 del progetto e gli elaborati 5 e 6 (planimetria e sezioni) riportano i dati di input forniti al modello di calcolo utilizzato; il gestore dichiara che tali elaborati sono stati realizzati in conformità al progetto definitivo autorizzato con l'Ordinanza n.1350 del 10 luglio 2007 Prot. 94096 della Provincia di Pistoia, parte integrante dell'Autorizzazione Unica SUAP n.35 del 11/07/2007, tenuto conto dei progetti esecutivi trasmessi prima dell'inizio lavori di ciascun lotto. Precisa inoltre che rispetto al progetto di ampliamento del Dicembre 2007, sono presenti scostamenti plano-altimetrici trascurabili (non numericamente significativi in riferimento al ricalcolo delle volumetrie dell'invaso). Gli stati di fatto effettivi del fondo discarica sono già stati comunicati nell'ambito degli elaborati di progetto esecutivo trasmessi prima dell'inizio lavori di ciascun lotto e recepiti negli elaborati di collaudo di volta in volta trasmessi al fine dell'ottenimento del Nulla Osta all'esercizio dei singoli lotti. Il proponente evidenzia che il modello 3D implementato ai fini del calcolo delle volumetrie della discarica, risulta essere affinato rispetto a quanto presentato nel 2007 grazie all'utilizzo di tecnologie scarsamente disponibili al tempo, quali il rilievo topografico tramite drone e la relativa restituzione in 3D. Per questo motivo il ricalcolo delle volumetrie effettuato recentemente risulta essere maggiormente affidabile rispetto a quanto precedentemente effettuato. Considerato che sulla base dell'AIA vigente il gestore è autorizzato al conferimento medio giornaliero, calcolato su base annua, pari a 420 t.

[...]

L'alternativa zero, cioè la previsione di non sfruttare le volumetrie fino al raggiungimento dei profili autorizzati, adeguando i profili al dato volumetrico autorizzato e riducendo di fatto la capacità di smaltimento della discarica, è stata esclusa dal gestore in quanto ritiene la proposta progettuale in linea alle previsioni della Proposta di deliberazione al C.R. n.23 del 13-03-2023 della Giunta Regionale di Adozione del Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Piano regionale dell'economia circolare. In particolare il gestore fa riferimento alla "Relazione piano regionale gestione dei rifiuti" di marzo 2023, la quale riporta tra gli obiettivi del Piano la riduzione dello smaltimento finale, ma prevede anche che "Per le discariche oggi attive si dovranno valutare tutte le opportunità di pieno sfruttamento delle volumetrie potenziali dei siti, una volta verificate le condizioni di fattibilità tecnica ed ambientale. Tutti gli impianti di discarica oggi esistenti, inclusi quelli destinati al conferimento di rifiuti speciali, devono pertanto individuarsi come riserve strategiche per la gestione dei rifiuti urbani nel periodo transitorio quando il conferimento in discarica, ancorché in significativa contrazione, sarà ancora un elemento necessario per la chiusura del ciclo. Pertanto, le potenzialità residue delle discariche andranno attentamente monitorate al fine di assicurare il permanere di condizioni di sostenibilità del sistema gestionale e di certezza della chiusura del ciclo, soprattutto nella fase transitoria".

A seguito dell'aggiornamento dei dati progettuali, riportati nella precedente tabella, il gestore ha ridefinito il crono programma di coltivazione e chiusura della discarica (elaborato 4), dal quale risulta il prolungamento dei conferimenti per un periodo stimato di circa quattro anni (dal 2029 al 2033); la conclusione della copertura definitiva è quindi prevista nel 2036 e quindi la post-gestione potrà avere inizio dal 2037.

Il gestore ha inoltre presentato un nuovo Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo (elaborato 3) redatto ai sensi del DPR 120/2017, il quale prevede una durata maggiore rispetto a quella prevista dal Piano di Utilizzo precedentemente approvato, in quanto l'attività di utilizzo delle terre si concluderà nel 2041, considerando possibili interventi di manutenzione previsti nei primi 5 anni di post-gestione.

Il crono programma è in linea con i criteri generali di cui al punto 2.4.1. dell'allegato 1 del D.Lgs. 36/2003 il quale prevede che, dopo due anni dall'ultimo conferimento, a seguito della valutazione di eventuali cedimenti secondari del corpo discarica, deve essere predisposto il sistema di copertura finale, da completarsi entro i successivi 36 mesi.

Nella relazione di progetto il proponente evidenzia che la richiesta di modifica del volume autorizzato non varia:

- la morfologia della discarica, sia in termini areali che di quote di scavo e di profili finali;*
- le modalità realizzative della barriera di fondo;*
- la produzione e gestione del percolato e la gestione del biogas;*
- le modalità di realizzazione delle coperture;*
- la gestione delle acque meteoriche dilavanti non contaminate.*

Non sono previste modifiche agli scarichi (immissioni di acque nel Fosso del Cassero, sia in termini di qualità che di quantità, ivi comprese quelle scaricate dall'impianto di depurazione a servizio della discarica per il trattamento del percolato, i cui limiti di scarico autorizzati non sono in alcun modo modificati). Non sono apportate variazioni alle condizioni idrauliche e strutturali del Fosso del Cassero, in quanto il progetto non prevede opere e/o strutture ulteriore o diverse da quelle esistenti e già autorizzate.

Le variazioni delle emissioni in atmosfera dovute all'incremento del quantitativo dei rifiuti stoccati definitivamente, sono state valutate non significative e i sistemi già installati sono stati valutati in grado di provvedere all'estrazione e al trattamento del biogas prodotto e sarà garantita l'attuale efficienza di captazione. I grafici relativi illustranti le curve di produzione del biogas, ottenuti applicando il modello di calcolo BIO-5 sono riportati nell'elaborato 3 "Quadro di riferimento progettuale" del SIA. Il grafico illustrante la curva della produzione di biogas per lo stato autorizzato riporta il picco di produzione di biogas nel 2029 e prevede una portata teorica di 539 Nm³/h LFG30, mentre nel grafico dello stato di progetto si evidenzia una traslazione di 3 anni con leggero aumento della produzione: il picco si riscontra nel 2032 con un aumento di 25 Nm³/h di biogas prodotto.

Le integrazioni richieste alle verifiche geotecniche hanno confermato l'assenza di effetti significativi sulle strutture e sui presidi installati.

In allegato all'istanza non è stata prodotta la valutazione del rischio, richiesta per le sottocategorie di discariche. Si condivide la non necessità di rivalutazione per quanto riguarda la matrice acque sotterranee, in quanto non sono introdotte modifiche ai parametri da implementare nella procedura prevista per tale matrice nell'allegato 7 al D.Lgs 36/2003 e smi. Il proponente non ha invece argomentato in merito alla necessità di un aggiornamento della valutazione a seguito della variazione delle emissioni di biogas.

Osservazioni/prescrizioni

Preso atto che la modifica in esame consiste essenzialmente nella correzione del dato di progetto relativo al quantitativo totale netto di rifiuti conferibili in discarica, espresso in mc, riportato nell'AIA vigente, a invarianza morfologica e planoaltimetrica del progetto approvato, non si rilevano aspetti tecnici ostativi all'accoglimento della variante progettuale.

Ai fini dell'aggiornamento dell'AIA il gestore deve presentare:

a) le tavole grafiche (planimetrie e sezioni) dello stato sovrapposto tra la morfologie e i profili di progetto autorizzati (con il rimando al progetto di riferimento e dell'atto autorizzativo di approvazione) e la morfologia e i profili implementati nel modello, ai fini di illustrare anche graficamente l'invarianza progettuale;

b) lo studio di valutazione della produzione di biogas, illustrante i dati di input e le condizioni di contorno;

c) l'aggiornamento della valutazione di rischio a suo tempo eseguita per la definizione dei criteri di ammissibilità nelle sottocategorie di discarica (ai sensi dell'allegato 7 al D.Lgs. 36/2003 e smi), o l'attestazione motivata della non necessità di un suo aggiornamento, sulla base della stima di produzione di biogas risultante dallo studio di cui al precedente punto b)";

in relazione "alla Modifica criteri di ammissibilità e gestione settori sottocategorie", in particolare per:

"2.a Modifica del limite di ammissibilità per i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi concernente il parametro DOC e introduzione del parametro GB₂₁ per la verifica della stabilità biologica dei rifiuti pericolosi" riferisce che " Sulla base dell'autorizzazione vigente, l'impianto è classificato come discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 36/2003. Sono attualmente autorizzate due sottocategorie gestite in settori confinati (A e B) e un settore C in cui possono essere conferiti rifiuti pericolosi stabili e non reattivi. I

CER dei rifiuti pericolosi conferibili in discarica sono riportati al punto 2.5 dell'allegato 2 all'AIA 1122/2013.

In ogni lotto gestionale possono quindi essere individuati tre settori, costituenti di fatto sub-lotti, nei quali possono essere conferiti i seguenti rifiuti con i rispettivi criteri di ammissibilità:

- settore A - rnp: sottocategoria per rifiuti organici, con criteri di ammissibilità in deroga ai limiti per DOC (senza limite), As, Ba, Cd, Cr tot, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn (3 volte), cloruri (4500 mg/l), solfati (6000 mg/l);
- settore B - rnp: sottocategoria per rifiuti inorganici np con le stesse deroghe del settore A tranne il DOC che invece è fissato al limite di 80 mg/l;
- settore C - rp: settore per rifiuti pericolosi stabili non reattivi con deroghe per i seguenti parametri: As, Ba, Cd, Cr tot, Cu, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, cloruri, solfati (3 volte il limite).

Inoltre su un quantitativo pari al 30% dei rifiuti individuati dai CER 160106, 170503*, 170504, 191003*, 191004, 191301* e 191302 il limite di PCB è 30 mg/kg.

Nella discarica è inoltre presente una cella dedicata per lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto, ora localizzata nell'area a nord del corpo centrale della discarica.

Le dimensioni dei singoli settori interni al lotto possono variare, fermo restando l'ampiezza del settore B che non può essere inferiore a 20 m, al fine di garantire la separazione tra i settori A e C. La raccolta del percolato è unica e il fondo è allestito senza che vi siano separazioni strutturali tra i singoli settori e/o lotti. La separazione tra i rifiuti biodegradabili (Settore A) e i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi (Settore C) è quindi garantita dall'interposizione tra i settori A e C dei rifiuti del settore B.

Con la presente modifica il gestore chiede di eliminare l'attuale Settore B, che di fatto costituisce la fascia di separazione tra i settori A e C, sostituendone la funzione di separazione con una barriera idraulica costituita dall'accoppiamento di geosintetici e chiede quindi di autorizzare i nuovi settori A e B secondo le seguenti sottocategorie di discariche per rifiuti non pericolosi di cui all'art. 7-sexies, comma 1, lettere a) e c), del D.Lgs. 36/2003 e smi:

- Settore A: rimane invariato, in sottocategoria di cui alla lettera c) discariche per rifiuti misti non pericolosi con elevato contenuto sia di rifiuti organici o biodegradabili che di rifiuti inorganici, con recupero di biogas, che rimane invariato rispetto al precedente già autorizzato;

- Settore B: si modifica unificando i settori B e C, in sottocategoria di cui alla lettera a) discariche per rifiuti inorganici a basso contenuto organico o biodegradabile in cui poter conferire anche rifiuti pericolosi stabili e non reattivi già autorizzati.

(NB al paragrafo C1.2 del PGO è erroneamente riportata la sottocategoria b) al posto della c). I VL di ammissibilità dei rifiuti richiesti per i nuovi settore A e B sono quelli di cui alla tabella 5 dell'All. 4 D.Lgs. 36/03 e smi per i rifiuti non pericolosi e alla 5a per i rifiuti pericolosi con le deroghe già autorizzate; in più il gestore chiede la deroga per il parametro DOC al VL della tabella 5a per il settore B con l'inserimento della verifica della stabilità biologica dei rifiuti ammessi tramite il valore del GB21(NI/kg s.s.).

Osservazioni/prescrizioni

Rispetto alla richiesta di derogare il VL del parametro DOC di cui alla tabella 5a dell'allegato 4 al D.Lgs. 36/2003 e smi, per l'ammissibilità dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi nelle discariche per rifiuti non pericolosi, si conferma il parere negativo già espresso nel corso del procedimento di proroga della validità del provvedimento di VIA rilasciato con DGRT n. 1226 del 05.12.2016, trasmesso con nota prot. 0059285 del 15/02/2022, in quanto l'art. 7-sexies, comma 2, del D.Lgs 36/2003, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 121/2020, prevede la possibilità di derogare solo al valore limite di DOC di cui alla tabella 5 dell'allegato 4 relativa ai rifiuti non pericolosi.

Le caratteristiche dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi, ai fini del loro smaltimento nelle discariche per rifiuti non pericolosi, sono invece definite, in via esclusiva, al comma 5 dell'art. 7-quinquies, fatte salve unicamente le deroghe previste dall'art. 16-ter. Di conseguenza, a parere di questo ufficio, i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi conferiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ancorché autorizzate come specifica sottocategoria, devono rispettare i criteri di cui al comma 5 dell'art. 7-quinquies, fatto salvo quanto previsto all'art. 16-ter.

A tale proposito si evidenzia che dal 1° luglio 2022 i valori limite autorizzati non possono superare per più del doppio quelli specificati per la corrispondente categoria di discarica.

Inoltre, riguardo le condizioni definite al comma 5 dell'art. 7-quinquies per l'ammissibilità dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi nelle discariche di rifiuti non pericolosi si rileva che non risultano ancora emanati i decreti del Ministero dell'Ambiente di cui alle lettere b) e c) per definire le modalità operative e i criteri per la valutazione della stabilità fisica e capacità di carico e della capacità di neutralizzazione degli acidi per definire i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi.

Sempre riguardo le condizioni definite al comma 5 dell'art. 7-quinquies, relative all'obbligo di trattamento preliminare dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi nelle discariche di rifiuti non pericolosi si richiama qui quanto riportato dal ministero dell'Ambiente nel proprio parere prot. 0009382.16-06-2016, che si allega al presente contributo.

Pertanto, visto quanto sopra, per i rifiuti conferiti nel settore B si prescrive quanto segue:

1	<i>il conferimento dei rifiuti pericolosi stabili e non reattivi nel Settore B deve avvenire nel rispetto dei criteri definiti al comma 5 dell'art. 7-quinquies del D.Lgs. 36/2003 e s.m.i., fatte salve le deroghe già autorizzate e nel rispetto dell'art. 16-ter; ai fini di valutare l'ammissibilità dei rifiuti pericolosi stabili non reattivi, deve essere implementato nel PGO un protocollo in cui siano individuate le procedure applicate ai fini di accertare che i rifiuti presentino un comportamento alla lisciviazione che non subisca alterazioni negative nel lungo periodo nelle condizioni di collocazione in discarica e del rispetto dei criteri di cui a all'art. 7-quinquies, comma 5, lettere c e d;</i>
2	<i>considerato che nel parere del MATTM prot. 0009382.16-06-2016, relativamente all'obbligo di trattamento preliminare dei rifiuti pericolosi si riporta che "Il trattamento può essere evitato solo in via residuale, limitatamente ai casi in cui sia tecnicamente infattibile, ovvero effettivamente provato che questo non migliori da un punto di vista qualitativo le possibili ripercussioni negative sull'ambiente e sulla salute umana", il gestore potrà accettare esclusivamente rifiuti pericolosi diversi da quelli individuati dai CER 190304 e 190306 per i quali il produttore, nella caratterizzazione di base, abbia adeguatamente argomentato e attestato la sussistenza delle suddette condizioni definite nel parere del Ministero;</i>
3	<i>i rifiuti non pericolosi conferiti nel settore B unitamente ai rifiuti pericolosi dovranno rispettare i criteri di ammissibilità già definiti dall'AIA vigente per il conferimento nell'attuale Settore B. (Allegato tecnico – Prescrizioni, paragrafo 2.3 lettera A punto 2) e lettera B);</i>
4	<i>in aggiunta ai criteri di ammissibilità già definiti, ai fini dell'aggiornamento dell'AIA, il gestore dovrà individuare un test, da riportare nel PGO, per la misura della stabilità biologica da eseguire sui rifiuti non pericolosi da conferire nel Settore B, facendo riferimento anche a quanto riportato nel manuale/linea guida APAT 25/2003 "Metodi di misura della stabilità biologica dei rifiuti" e nella linea guida ISPRA n. 145/2016 recante "Criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica ai sensi dell'art. 48 della L.28 Dicembre 2015 n.221", con particolare riferimento a quanto previsto per i rifiuti che possono presentare caratteristiche di biodegradabilità e ai rifiuti a matrice organica</i>

"2.b Modifica suddivisione settori sottocategorie e modalità gestionali di separazione" ritiene che "Per quanto riguarda le nuove modalità gestionali dei settori, il proponente prevede di sostituire la barriera fisica tra il settore per rifiuti organici e il settore in cui sono conferiti i rifiuti pericolosi, attualmente prevista con l'interposizione di un settore per soli rifiuti inorganici di spessore minimo di 20 m, con una barriera idraulica da realizzare in fase di gestione, tramite l'accoppiamento di una geomembrana in HDPE dello spessore di 1 mm, interposta tra due geocompositi drenanti collegati con il drenaggio di fondo della discarica. La geomembrana in HDPE ha lo scopo di separare idraulicamente i due settori impedendo al percolato prodotto da un settore di passare al settore adiacente, mentre i due geocompositi drenanti hanno lo scopo di convogliare i liquidi di percolazione verso il drenaggio di fondo evitando la formazione di falde sospese a ridosso delle barriere. Il pacchetto di separazione sarà posato direttamente sui rifiuti in fase di coltivazione, per fasi successive. Le fasi di realizzazione si succederanno con spessori variabili in funzione dei flussi di rifiuti smaltiti. Il primo geocomposito drenante è posizionato direttamente sui rifiuti opportunamente regolarizzati. La geomembrana sarà posizionata sopra il geocomposito drenante che ha inoltre la funzione di protezione della geomembrana essendo accoppiato a un geotessile su entrambi i lati. I teli di geomembrana saranno saldati a doppia pista e, solamente in punti particolari, si realizzeranno saldature a estrusione. Lo schema di posa è illustrato in fig. 40 riportata a pag. 78 del documento Relazione tecnica IPPC del 15/11/2022.

Osservazioni/prescrizioni

Si ritiene che la nuova modalità di realizzazione della suddivisione dei settori possa essere considerata migliorativa rispetto alla gestione attuale, in quanto si tratta di un sistema progettato secondo specifiche tecniche definite e verificabili, definite allo scopo, a condizione che la suddivisione dei Settori A e B all'interno dei lotti sia realizzata in modo tale che i rifiuti conferiti nel Settore A non vadano mai ad occupare il Settore B. Pertanto, durante la coltivazione, le fasi 4 e 5 illustrate nella Figura 40 - Fasi di realizzazione sistema di separazione dei settori riportata al paragrafo E.2.1.1 dell' ELABORATO 1 Relazione Tecnica IPPC, dovranno essere modificate in modo tale che la linea di separazione tra i due settori, durante l'accrescimento, ricada sempre all'interno del Settore A, in modo tale che eventuali fuoriuscite di percolato dal tale settore, dovute a interruzione di continuità nella barriera idraulica, ricadano nel Settore A. Inoltre nel PGO dovrà essere descritta la procedura da adottare in fase di avvio dei conferimenti nel settore B di un nuovo lotto, affinché il conferimento dei rifiuti pericolosi avvenga dopo che i

rifiuti conferiti abbiano raggiunto una quota minima di almeno 2,5 m dal dreno planare di fondo, in modo che il percolato presente sul fondo della discarica non entri in contatto con i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi;

Il gestore inoltre deve formalizzare nel PGO le specifiche tecniche della geomembrana e dei geocompositi che intende utilizzare, allegando le schede tecniche tipo dei materiali individuati sulla base della funzione che dovranno assumere, della resistenza alle sollecitazioni meccaniche e termiche, all'usura e corrosione, delle tolleranze ammesse alle deformazioni attese, della capacità di mantenere caratteristiche costanti al variare del tempo (non essere soggetti ad invecchiamento).

In particolare si prescrive che:

5	a) lo spessore della geomembrana in HDPE sia aumentato almeno a 2 mm, al fine di fornire maggiori garanzie di impermeabilità, resistenza e durata
6	b) nella scelta e nella posa dei materiali utilizzati per la realizzazione della barriera idraulica gestionale, il gestore dovrà basarsi su criteri finalizzati a garantire la tenuta e l'integrità nel tempo del sistema, a seguito delle sollecitazioni meccaniche e chimiche a cui si prevede saranno soggetti; i calcoli effettuati per la scelta dei materiali dovranno quindi considerare i fattori riduttivi previsti dalle norme UNI di riferimento; alle norme UNI si deve fare riferimento anche per la posa e le saldature dei teli
7	c) lo strato di regolarizzazione da interporre tra i rifiuti e i geocompositi, con funzione antipunzonamento, dovrà avere uno spessore minimo di 20 cm; nel caso siano utilizzati rifiuti, devono essere rifiuti non pericolosi ricompresi tra quelli autorizzati, con una concentrazione di DOC nell'eluato non superiore a quella definita nella tabella 5 ^a dell'allegato 4 al D.Lgs. 36/2003 (80 mg/l)
8	d) nel PGO dovranno inoltre essere illustrate le caratteristiche dei materiali/rifiuti di cui al precedente punto; c) e gli accorgimenti tecnici da adottare, anche da parte delle macchine operatrici durante la coltivazione, al fine di non danneggiare l'integrità del sistema.

Infine, per quanto riguarda il monitoraggio delle condizioni di non biodegradabilità dei rifiuti conferiti nel Settore B, dovrà essere garantita all'interno degli spazi individuati come Settore B, la presenza di almeno un pozzo di estrazione del biogas, sul quale effettuare il monitoraggio della produzione di biogas. A tal fine il gestore dovrà implementare nel PMC una proposta di monitoraggio, definendo frequenze e parametri da analizzare (almeno % V/V di CH₄, CO₂ e O₂).

Il gestore dovrà inoltre definire la soglia di concentrazione di CH₄ al superamento della quale dovrà essere effettuato il collegamento del pozzo alla rete di estrazione. Contestualmente nel settore B interessato dovrà essere sospeso il conferimento di rifiuti pericolosi e dovrà essere effettuata una specifica comunicazione al dipartimento ARPAT e all'autorità competente ai fini di valutare ulteriori misure di intervento. All'occorrenza l'AC si riserva di avviare d'ufficio un procedimento per la modifica delle condizioni dell'AIA.

Il sistema di estrazione del biogas effettuato con tubazioni sub-orizzontali che integrano i pozzi verticali, messe in opera in fase gestionale, non potrà in ogni caso interrompere l'integrità del telo e dovrà quindi essere realizzato in maniera distinta per i Settori A e B.

Il gestore deve quindi presentare un documento di aggiornamento delle modalità di realizzazione del sistema di estrazione del biogas, in recepimento alle suddette prescrizioni”;

in relazione a "3. Modifiche ai piani di gestione operativa e post-operativa e al piano di monitoraggio sorveglianza e controllo", riferisce che "Il gestore ha precisato che piani di gestione operativa e post-operativa sono stati modificati allineandoli al sistema di gestione Herambiente spa e integrando le procedure operative in un unico documento. Si evidenziano in particolare le modifiche di seguito riportate:

a) il Paragrafo relativo alla Gestione della discarica è stato modificato con la variazione del limite di ammissibilità per i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi concernente il parametro DOC e con l'introduzione del limite per il parametro GB21. Inoltre, sono introdotti i nuovi settori con la denominazione della sottocategoria di discarica ex art. 7 del DM 27/09/2010 ed i relativi nuovi criteri di gestione;

b) al fine di migliorare la gestione delle verifiche in loco all'interno dei letti di stoccaggio, sono state proposte alcune modifiche del paragrafo relativo alla procedura di accettazione dei rifiuti all'impianto.

c) sono state proposte le seguenti modifiche al al Piano di Monitoraggio, Sorveglianza e Controllo, sinteticamente descritte di seguito:

- *aggiornamento delle metodiche analitiche come approvate da ARPAT con prot. gen/2022/65670/356571 del 30/08/2022 (nostro PG HA 10771 del 30/08/2022);*
- *modifica del codice e delle coordinate del punto di campionamento delle acque superficiali del Fosso del Cassero Monte e correzione di un refuso sulle coordinate del punto di campionamento del Concentrato;*
- *correzione di mero errore materiale nella Tabella “Monitoraggio e controllo degli scarichi idrici” sul limite per il parametro Fosforo totale;*
- *modifica al paragrafo “Modalità di campionamento delle acque sotterranee” inserendo la possibilità di effettuare lo spurgo volumetrico dei piezometri come prescritto nella relazione di ARPAT prot. n. 2022/0005544 del 25/01/2022 trasmessa in allegato alla “Richiesta di adempimenti” della Regione Toscana del 09/05/2022 (PG HA 6332 del 10/05/2022).*

Osservazioni/prescrizioni

Il gestore dovrà presentare la revisione del PGO, eliminando le modifiche correlate alla richiesta di deroghe ai criteri di ammissibilità dei rifiuti pericolosi, ritenute non accoglibili e riportando tutte le modifiche/integrazioni richieste al precedente punto.

Al paragrafo C11 del PGO, inerente l'utilizzo di pneumatici fuori uso come materiale da ingegneria per garantire la stabilità del dreno in ghiaia, deve essere specificato che lo strato di pneumatici sarà posato sempre ed esclusivamente in contemporanea alla realizzazione del dreno in ghiaia e quindi i pneumatici saranno immediatamente ricoperti dallo strato drenante che funge da presidio contro la propagazione di eventuali incendi.

Per quanto riguarda i materiali/rifiuti utilizzati per la copertura giornaliera del fronte di scarico, in ottemperanza a quanto riportato al punto 2.10 dell'allegato 1 al D.lgs. 36/2003, nel PGO da approvare a cura di questa autorità competente, si prescrive al gestore di integrare il PGO con le seguenti specifiche

9	<i>i materiali utilizzati per la copertura giornaliera devono garantire una elevata permeabilità costante nel tempo, tale da non creare disomogeneità nell'ammasso che possano interferire con il deflusso del percolato ai sistemi di drenaggio. In caso contrario le coperture devono essere rimosse prima del deposito di nuovi rifiuti</i>
10	<i>i materiali utilizzati per la copertura giornaliera e temporanea devono:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>limitare la dispersione eolica dei rifiuti;</i> - <i>limitare l'accesso ai rifiuti da parte degli animali;</i> - <i>limitare le emissioni odorogene;</i> - <i>fornire presidio alla propagazione di eventuali incendi che si dovessero sviluppare;</i>
11	<i>per la copertura giornaliera è consentito anche l'utilizzo di teli sintetici;</i>
12	<i>l'utilizzo di rifiuti è ammesso purché abbiano le caratteristiche di cui al precedente punto b), possano essere definiti inerti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera e) del Dlgs 36/2003 e siano ricompresi tra i rifiuti ammessi al conferimento all'impianto</i>
13	<i>l'utilizzo di rifiuti per la copertura giornaliera di rifiuti diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b), dell'art. 3 del D.lgs. 36/2003 e smi, rientra nell'ambito di applicazione del decreto e quindi, ancorché utilizzati per la copertura giornaliera nel rispetto delle condizioni definite ai precedenti punti, deve essere conferito in discarica esclusivamente in operazione DI di cui all'allegato B alla parte IV del Dlgs 152/2006, ad eccezione della frazione organica stabilizzata (FOS) proveniente dagli impianti di trattamento meccanico biologico dei RSU, individuata dai CER 190501 e 190503, utilizzata per la copertura giornaliera alle condizioni definite ai sensi dell'art. 20 septies della lr 18 maggio 1998, n. 25 e smi e dalla DGRT n. 878 del 30/07/2018 “Linee Guida recanti attività di recupero della frazione organica stabilizzata (FOS) in discarica” e quindi:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>IRDP inferiore a 1000 mgO₂/KgVSh;</i> - <i>spessore massimo di 20 cm</i>

Per quanto riguarda invece le verifiche di conformità di cui all'art.7-ter del Dlgs 36/2003 e smi, nel PGO il gestore deve specificare che devono essere effettuate tenendo sempre conto delle specifiche caratteristiche dei rifiuti ricavate dalla CdB, con riferimento al processo da cui si origina il rifiuto e devono essere effettuate almeno su tutti i parametri considerati nelle analisi e nei test forniti dal produttore nella caratterizzazione. L'analisi effettuata per le verifiche in loco deve comprendere come minimo la verifica dei criteri di ammissibilità di cui alle tabelle di riferimento di cui all'allegato 4 al Dlgs 36/2003 e smi (tenuto conto delle deroghe autorizzate); qualora sulla base delle informazioni acquisite con la CdB il rifiuto risulti generato da processi produttivi che possono fare sì che siano presenti le sostanze di cui alle lettere c), d), h), i), l) di cui al comma 1 dell'art. 6 del Dlgs 36/2003, le analisi dovranno valutare anche le concentrazioni di

tali sostanze; le verifiche analitiche in loco devono essere effettuate su ogni tipologia di rifiuto conferito, tenendo conto delle informazioni contenute nella relativa CdB e devono essere effettuate secondo le frequenze minime definite.

La selezione dei rifiuti da sottoporre a fermo per le verifiche analitiche in loco di cui all'art. 11 del Dlgs 36/2003 e smi, deve essere effettuata dal gestore della discarica senza accordi con il produttore, il quale deve essere avvisato solo successivamente alla messa in deposito del rifiuto per il successivo campionamento e controllo analitico. Resta salva la facoltà del gestore di effettuare verifiche analitiche aggiuntive a quelle sopra definite, qualora lo ritenga necessario sulla base delle caratteristiche del rifiuto e del processo produttivo che lo genera, risultante dalla CdB.

Tutte le modifiche apportate rispetto ai piani attualmente autorizzati devono essere evidenziate con un colore o formato di testo diverso, in modo da renderne facilmente verificabile la revisione.

Relativamente alle modifiche apportate alle modalità di monitoraggio e controllo deve essere acquisito il parere di ARPAT ai sensi del comma 6 dell'art. 29-quater del D.lgs. 152/2006 e smi”.

Conclude il contributo esprimendo la propria posizione conclusiva per formare la posizione del RUR, così come di seguito riportata:

“[...]

1) *Ottimizzazione volumetrica e approvazione nuovo Piano di gestione terre e rocce da scavo ai sensi del DPR 120/2017: parere favorevole subordinato alle prescrizioni riportate.*

2) *criteri di ammissibilità e gestione operativa sottocategorie:*

a) *Modifica del limite di ammissibilità relativo al DOC di cui alla tabella 5a dell'allegato 4 al D.Lgs. 36/2003 e smi per i rifiuti pericolosi stabili e non reattivi e introduzione del limite per il parametro GB21: parere negativo, per le motivazioni riportate.*

b) *modifica modalità di separazione dei lotti e sottocategorie: parere favorevole subordinato alle prescrizioni riportate.*

3) *Modifiche al PGO, PGPO e PMC: parere favorevole subordinato alle prescrizioni riportate.*

Deve essere acquisito il parere definitivo di ARPAT per quanto riguarda le modalità di monitoraggio e controllo dell'impianto e delle emissioni nell'ambiente (comma 6, art. 29-quater del D.lgs. 152/2006 e smi).

Si ritiene inoltre necessario, ai fini del rilascio dell'aggiornamento dell'AIA, coinvolgere nel procedimento il Comando provinciale dei VV.F.”.

Allega al contributo il parere MATTM RIN.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.Prot.0009382.16-06-2016.

- **Settore Autorità di gestione FEASR:** con parere prot. n. 0231890 del 18/05/2023 riferisce che “[...] Il contributo istruttorio che questo Settore è chiamato a formulare non può che essere limitato alla valutazione degli impatti, derivanti dall'aggiornamento della capacità della discarica di circa 382.500 mc rispetto a quanto determinato in fase di progettazione iniziale, sul normale svolgimento delle attività agricole e zootecniche presenti nel comprensorio interessato.

Questo tipo di valutazione è strettamente subordinato agli esiti delle determinazioni delle Autorità competenti in materia ambientale e sanitaria.

Infatti una valutazione che dovesse evidenziare rilevanti ricadute negative sotto il profilo ambientale e sanitario, determinerebbe ripercussioni anche per gli operatori agricoli operanti sul territorio coinvolto.

In tal caso sarebbe infatti ipotizzabile una penalizzazione per l'esercizio delle attività agricole e zootecniche, con possibile perdita di produzioni e di redditività.

Pertanto circa la garanzia dell'assenza di rilevanti impatti negativi sulle componenti ambientali (aria, acqua, suolo) delle aree circostanti, con particolare riferimento all'esercizio delle attività agricole ed alla salubrità e qualità e dei prodotti agroalimentari, si rinvia alle valutazioni delle Autorità Ambientali e Sanitarie”.

Nel contributo del 17/08/2023 prot. n. 0390186 con riferimento alla documentazione integrativa presentata dal proponente, in relazione alle materie agricole di competenza dello stesso settore, conferma le osservazioni del contributo tecnico trasmesso con la nota precedentemente prot. n. 0231890 del 18/05/2023.

- **Settore Genio Civile Valdarno Centrale:** con parere prot. n. 0397616 del 25/08/2023 comunica che “[...] non risultano riscontrate da parte del proponente le richieste effettuate con le note trasmesse con prot. n. 59479 del 15/02/2022 e con prot. n. 223871 del 30/05/2022 nell'ambito della procedura di proroga dei

termini del procedimento di VIA.

In particolare si richiama quanto segue:

• frazionamento del tracciato attuale del Fosso del Cassero con intestazione del sedime al Demanio dello Stato, ramo idrico;

• dare conto dello stato della procedura di sdemanializzazione del relitto del vecchio alveo occupato dalla discarica, relativamente alla quale risulta già rilasciato nulla osta con nota prot. 4143 del 26 giugno 1997 da parte della Regione Toscana – Ufficio del Genio Civile. Attualmente risulta la corresponsione di un canone annuo per l'utilizzazione dell'area demaniale di Euro 1.195,00 da parte del gestore dell'impianto (Pistoiambiente srl);

• si richiede altresì una rappresentazione attualizzata dello schema del drenaggio delle acque meteoriche dell'area di discarica, indicando i punti di immissione nel Fosso del Cassero Bianco; di questi ultimi si chiede di fornire documentazione fotografica e una scheda monografica al fine di stabilire la necessità di rilascio di concessione ai sensi del D.P.G.R. 60/R/2016. Si comunica altresì che, sulla base dell'istruttoria di questo Ufficio è stata modificata la rappresentazione del reticolo idrografico sulla base dell'effettivo tracciato del Fosso del Cassero, come da rappresentazione riportata in calce.

Si chiede che il proponente chiarisca se l'attraversamento carrabile del fosso del Cassero (rappresentato in verde nell'immagine seguente) sia di sua competenza. In tal caso occorrerà la regolarizzazione della concessione ai sensi del D.P.G.R. 60/R/2016. Con l'occasione sarà utile il riordino delle concessioni intestate al precedente gestore (Pistoiambiente srl) ove pertinente in relazione alle rispettive competenze”;

- **Settore Tutela della natura e del Mare:** con parere prot. n. 0297394 del 22/06/2023, riferisce che: “[...] constatato che nella documentazione trasmessa dal proponente è presente uno Screening di Incidenza Ambientale incentrato sul sito della Rete Natura 2000 ZSC-ZPS IT5130007 “Padule di Fucecchio”; appurato che l'area della discarica dista:

- circa 8 Km dalla Zona umida Ramsar “Padule di Fucecchio”, dalla Riserva Naturale regionale “Padule di Fucecchio”, dalla ZSC-ZPS IT5130007 “Padule di Fucecchio” e dalla ZSC - ZPS IT5140010 “Bosco di Chiusi e Paduletta di Ramone”;

- circa 9 Km dalla ZSC-ZPS IT5140011 “Stagni della Piana fiorentina e pratese”;

richiamati i precedenti contributi, aventi ad oggetto la Discarica Fosso del Cassero, rilasciati dallo scrivente Settore, nell'ambito:

- del procedimento di valutazione di impatto ambientale regionale riguardante il progetto “Proposta di deroga ai limiti di concentrazione per i parametri DOC e TOC e progetto di modifica delle modalità di gestione della coltivazione (pronuncia positiva di compatibilità ambientale espressa con DGR n. 1226 del 05/12/2016): prot. n. 39752 del 12/02/2016;

- dell'istanza di proroga dei termini contenuti nel provvedimento conclusivo del procedimento di VIA, di cui alla DGR n. 1226 del 05.12.2016, relativo al progetto di “Proposta di deroga dei limiti di concentrazione per i parametri DOC e TOC e progetto di modifica delle modalità di gestione della coltivazione (proroga concessa con DGR n. 832 del 18/07/2022): prot. 60826 del 15/02/2022”;

prende atto che il progetto:

- non comporta modifiche morfologiche della discarica, non prevede trasformazioni fisiche del territorio, né occupazione di nuovo suolo;

- non prevede variazioni delle quote previste di abbancamento del corpo rifiuti rispetto al progetto autorizzato né modifiche alle modalità di gestione dell'impianto ed ai quantitativi massimi giornalieri e annui di rifiuti conferibili rispetto a quanto autorizzato;

- determina un prolungamento della vita della discarica per un periodo stimato pari a circa 4 anni, in conseguenza del maggiore volume disponibile;

e ritiene che “[...] considerata la distanza dell'intervento proposto rispetto ai siti della Rete Natura 2000 e la tipologia di intervento oggetto di valutazione, il progetto in esame non comporti interferenze significative con il sistema regionale delle aree naturali protette né con quello della biodiversità, di cui agli articoli 1, 2 e 5 della L.R. 30/15 e non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del Sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione degli habitat e specie per i quali il Sito è stato istituito”.

Nel contributo del 23/08/2023 prot. n. 0395349 con riferimento alla documentazione integrativa presentata riferisce che: “[...] preso atto che il progetto, rispetto a quanto autorizzato:

• non comporta modifiche morfologiche della discarica, non prevede trasformazioni fisiche del territorio, né occupazione di nuovo suolo;

• non prevede variazioni delle quote previste di abbancamento del corpo rifiuti rispetto al progetto autorizzato né modifiche alle modalità di gestione dell'impianto ed ai quantitativi massimi giornalieri e

annui di rifiuti conferibili;

- *determina un prolungamento della vita della discarica per un periodo stimato pari a circa 4 anni, in conseguenza del maggiore volume disponibile;*

richiamato il contributo del Settore scrivente inviato con nota prot. n. 297394 del 22/06/2023;

visionati gli elaborati integrativi trasmessi dal proponente, riguardanti aspetti non direttamente attinenti alle materie di competenza del Settore scrivente;

si conferma quanto precedentemente espresso con il citato contributo prot. n. 297394 del 22/06/2023”.

- **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato:** con parere prot.n. 0243364 del 26/05/2022, richiamati i precedenti pareri rilasciati dalla medesima nell’ambito di procedimenti pregressi:

- prot. 8536 del 30.10.2007 *“parere favorevole a condizione che sia incrementato l’arredo vegetale, alberature, e arbusti di essenze tipiche della zona, della collina artificiale posta a ridosso dell’ampliamento dell’impianto dei depurazione oggetto di inserimento di nuovi elementi tecnici”*

- prot. 10592 del 27.04.2021 *“parere favorevole con prescrizioni” ovvero che “l’intervento sia mitigato dall’inserimento di arredo vegetale, alberature e arbusti di essenze tipiche della zona. Per quanto relativo all’ambito archeologico si segnala peraltro che l’opera pubblica in oggetto è subordinata alle valutazioni di verifica preventiva dell’interesse archeologico ai sensi dell’art. 28 comma 4 del D.Lgs. 42/2004 e dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016 (Nuovo codice Appalti). Pertanto codesta amministrazione dovrà inviare a questa Soprintendenza, ai sensi della normativa citata, anche la relativa istanza”;*

- *prot. 16873 del 02.07.2021 “verifica preventiva dell’interesse archeologico”;*

conferma il proprio PARERE FAVOREVOLE CON PRESCRIZIONI (prot. n. 10592 del 23.04.2021) richiamando altresì la nota di competenza archeologica prot. 16873 del 02.07.2021. Riferisce inoltre che, ai sensi dell’art. 146 comma 4 del D.Lgs. 42/2004, l’autorizzazione è valida per un periodo di 5 anni, scaduto il quale, l’esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione e che le Amministrazioni statali, regionali o locali, eventualmente coinvolte nel procedimento possono richiedere il riesame amministrativo ai sensi dell’art. 12, comma 1 bis del D.L. n. 83 del 31/04/2014, convertito con legge n. 106 del 29/07/2014.

- **Azienda Usl Toscana Nord Centro – Dipartimento della Prevenzione** con parere prot. n. 0260571 del 05/06/2023 in riferimento alla documentazione iniziale trasmessa e successive comunicazioni ed integrazioni , per quanto di propria ed esclusiva competenza, esprime le seguenti osservazioni: *“[...] La presente richiesta di incremento volumetrico a parità di morfologia, per un quantitativo di rifiuti stimato in 535.500 tonnellate che comporterebbe procrastinare la chiusura della discarica di 4 anni, dal 2029 al 2033, e spostamento della data di copertura definitiva al 2036 ed inizio post-gestione al 2037, si ritiene che non sia in linea con quanto previsto dall’art. 4 bis del D.Lgs n. 36/2003 e s.m.i. né con la Deliberazione della Regione Toscana n. 1277 del 29.11.2021”;*

- **Autorità Idrica Toscana** con parere prot. n. 0245057 del 29/05/2023, con riferimento alla documentazione depositata dal proponente e tenuto conto delle proprie competenze, svolge specifiche considerazioni: *“[...] Per quel che concerne la tutela qualitativa della risorsa idrica, richiamate le disposizioni dei commi 3 e 4 dell’art.94 del D.Lgs 152/2006, relative al divieto di insediamento dei centri di pericolo e di svolgimento di specifiche attività all’interno delle “zone di rispetto” (attualmente definite con il criterio geometrico) delle captazioni di acque superficiali e sotterranee, si evidenzia che l’area sede dell’impianto in questione risulta ricadere al limite meridionale della “zona di rispetto della captazione da acque superficiali di laghi o invasi denominata “CLA_Bonifacio”, utilizzata occasionalmente e attualmente in stato di “fermo impianto”, come indicato nel database infrastrutture. Si chiede pertanto di verificare con il Gestore del S.I.I., che legge la presente per conoscenza, l’effettivo stato attuale e le eventuali future previsioni di utilizzo dell’opera di captazione in questione in quanto, qualora tale risorsa venisse nuovamente utilizzata per l’approvvigionamento del pubblico acquedotto in gestione al S.I.I., per la parte ricadente nella “zona di rispetto”, l’impianto in questione risulterebbe soggetto agli obblighi dettati dal comma 5, dell’art.94, del D.Lgs 152/2006, di seguito riportati: “Per gli insediamenti o le attività di cui al comma 4, preesistenti, ove possibile, e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento; in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. ...omissis...”. Informa inoltre che le attuali perimetrazioni delle “zone di rispetto” sono in fase di revisione in base ai nuovi criteri dettati dalla DGRT 872/2020 (così definite: metri 200 dalla linea di riva del massivo di progetto), pertanto potrebbero subire variazioni nel loro perimetro, con la conseguente estensione degli obblighi dettati dal suddetto comma 5 alle aree ivi ricadenti. In riferimento alla tutela quantitativa della risorsa idrica,*

richiamano le limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente dal pubblico acquedotto disposte dagli artt.3, 6, 7 e 8 del DPGR 29/R/2008.

Nel contributo del 07/08/2023 prot. n. 0379932, con riferimento alla documentazione integrativa presentata dal proponente articola le seguenti valutazioni: “[...] *Preso atto dei contenuti del paragrafo B.8.1. dell’Elaborato 1 denominato “Relazione tecnica integrativa”, redatto da Herambiente Spa e relativo alla presenza della captazione da acque superficiali di invasi denominata “CLA_Bonifacio” (codice database infrastrutture LA00016), con la presente si informa che, come comunicato per vie brevi in data 04.08.2023 dal Gestore del S.I.I.I., attualmente la stessa non risulta utilizzata (stato di “fermo impianto”) e non risulta essere di futuro interesse per Publiacqua Spa. Pertanto le aree limitrofe alla suddetta captazione (tra cui una parte marginale dell’area appartenente alla discarica in oggetto) non risultano soggette ai divieti e agli obblighi dettati dai commi 3 e 4 dell’art.94, del D.Lgs 152/2006 al fine di tutelare la qualità della risorsa idrica captata per il consumo umano e distribuita da un acquedotto che riveste un carattere pubblico interesse.*

Per quel che concerne infine la tutela quantitativa della risorsa idrica, si richiamano le limitazioni all'utilizzo della risorsa idrica proveniente dal pubblico acquedotto disposte dagli artt.3, 6, 7 e 8 del DPGR 29/R/2008”;

OSSERVAZIONI

Nell’ambito del procedimento sono pervenute nel complesso n. 3 osservazioni da parte del pubblico, nel corso della fase di consultazione del pubblico al momento dell’avvio del procedimento. Si riporta la tabella riepilogativa:

N.	Nome	Protocollo n.
1	Privato Cittadino	Prot. n. 0242149 del 25/05/2023
2	Privato Cittadino	Prot. n. 0243496 del 26/05/2023
3	Partito Democratico Unione Comunale di Serravalle Pistoiese	Prot. n. 0259458 del 05/06/2023

Le osservazioni pervenute nei termini del procedimento sono messe a disposizione della Conferenza di Servizi odierna e vengono riassunte nelle parti essenziali come di seguito:

Osservazione n.1: l’osservazione, presentata da un privato cittadino riporta tra l’altro che:

- la documentazione allegata al procedimento sia mancante dell’analisi di una più ipotesi alternative come indicato nei principi della L.R. 10/2010, la quale alla lettera s) dell’art. 4 “Definizioni” esplicita che la dichiarazione di sintesi deve evidenziare “altresì le ragioni sottese alle scelte ed ai contenuti del piano o programma, alla luce delle possibili alternative individuate e valutate”;
- il progetto presentato da Herambiente s.p.a. non è suffragato da alcuna ricerca o studio da giustificare quanto meno la pubblica utilità; tende esclusivamente al riempimento di un volume morfologico, senza ipotizzare soluzioni alternative e nemmeno pone in essere la possibilità di studiare soluzioni alternative.

Osservazione n.2: all’interno dell’osservazione, presentata da un privato cittadino, viene richiesto che il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale e il relativo Studio di Impatto Ambientale tengano conto dell’alternativa strategica nella quale sono mantenuti invariati i quantitativi di rifiuti e la volumetria previsti dalla vigente AIA (rilasciata con Ordinanza n. 1350 del 10/07/2007 della Provincia di Pistoia - AU SUAP n. 35 del 11/07/2007 e successivo rinnovo di cui all’Ordinanza n. 1122 del 02/10/2013 e s.m.i. della Provincia di Pistoia – AU SUAP n. 28 del 11/10/2013) e viene invece modificata la morfologia, producendo opportuni elaborati ed analisi che dimostrino l’impatto ambientale e paesaggistico al variare di quest’ultima. Nell’osservazione è riportato inoltre che la proposta progettuale, avanzata da Herambiente s.p.a., pone alla base il principio che sia errato il calcolo dei rifiuti che possono confluire all’impianto per raggiungere la morfologia prevista dal Piano di Ripristino Ambientale allegato all’AIA vigente e che non tiene conto del fatto che possa invece essere la morfologia a dover essere aggiornata, secondo nuovi studi basati sulla quantità di rifiuti previsti dall’AIA, al fine di raggiungere gli opportuni livelli di sostenibilità ambientale dell’impianto rispetto al contesto in cui è inserito.

Osservazione n.3: l’osservazione, presentata dal Partito Democratico Unione comunale di Serravalle Pistoiese precisa che la capacità di rifiuti pari a 3.010.000 mc. previsti dall’AIA vigente, debba essere

considerato il parametro prevalente per la corretta sostenibilità ambientale del territorio nel quale l'impianto è inserito, nonché per una corretta e sicura gestione, e che l'aumento di 382.500 mc. (più 12,7% rispetto alla volumetria autorizzata), della capacità di rifiuti prevista con la procedura in oggetto, oltre all'aumento di ulteriori 4 anni dell'impianto, siano in contrasto con tali principi. L'aumento della capacità ricettiva non è peraltro suffragato da studi, indagini di mercato, provvedimenti a monte dell'Ente Regione propedeutici di progetto di rifiuti zero né di supporto allo stesso in ambito regionale. Nell'osservazione è inoltre riportato che il procedimento non modifichi ulteriormente la capacità dell'impianto, mantenendo la quota di 3.010.000 mc previsti dall'AIA vigente, bensì che siano valutate alternative strategiche previste dalla L.R. 10/2010 richiamata dal procedimento, quale l'aggiornamento della morfologia, con conseguente aggiornamento del Piano di Ripristino Ambientale dell'impianto che valuti la nuova configurazione dello stesso e il suo inserimento paesaggistico nel contesto, mantenendo la capacità prevista dall'AIA vigente.

La Conferenza prende atto che il Proponente ha già presentato le proprie controdeduzioni alle n. 3 osservazioni pervenute.

DISCUSSIONE IN CONFERENZA

I presenti per il Settore VIA procedono all'illustrazione dei principali passaggi del procedimento in oggetto. Viene quindi lasciata la parola al proponente per una breve illustrazione della modifica progettuale oggetto di PAUR.

Interviene la rappresentante della Azienda Usl Toscana Centro che chiede le motivazioni che portano ad un allungamento dei tempi di coltivazione della discarica in funzione dei contenuti dell'art. 5 comma 4 bis del D. Lgs 36/2003.

Con riferimento alla richiesta dell'Azienda Usl in merito al vincolo introdotto dall'art. 5, comma 4 bis del D.Lgs. 36/2003 e smi, i presenti per Herambiente precisano che lo stesso è riferito al divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo, in particolare i rifiuti urbani, ad eccezione dei rifiuti per i quali il collocamento in discarica produca il migliore risultato ambientale. Tale divieto non rappresenta quindi un elemento ostativo alla realizzazione di gestione di discariche oltre tale data ma, piuttosto, si applica alle tipologie di rifiuti conferibili. Nel caso della discarica in progetto, i rifiuti conferiti non sono recuperabili altrimenti ed hanno caratteristiche per cui lo smaltimento in discarica rappresenta la soluzione tecnicamente ed ambientalmente più idonea.

I presenti per Herambiente evidenziano, altresì, che in conseguenza del ricalcolo volumetrico eseguito, se i conferimenti si interrompessero al volume attualmente autorizzato, non si raggiungerebbe la morfologia autorizzata in quanto mancherebbero ancora delle volumetrie.

La rappresentante della Azienda Usl Toscana Centro, prende atto delle risposte fornite dai presenti per il proponente.

Viene lasciata la parola ai presenti per l'illustrazione dei contributi inviati.

I presenti per Arpat - Dipartimento di Pistoia illustrano i contenuti del contributo del 20/09/2023 rimesso sulla documentazione integrativa presentata e riportato integralmente nella sezione dedicata del presente verbale. In relazione alla deroga del DOC ricordano che nel corso dello specifico procedimento di proroga della VIA, erano stati manifestati dubbi sulla possibilità di concedere detta deroga, rimandando all'Autorità Competente tale verifica. Considerato che ad oggi il quadro normativo di riferimento non è cambiato, il dipartimento conferma la posizione a suo tempo espressa.

L'Arch. Chiodini rileva l'assenza in Conferenza dei rappresentanti del Settore Rifiuti e chiede al proponente se abbia preso visione del contributo da loro inviato, che riporta tutta una serie di richieste di chiarimenti.

I presenti per Herambiente manifestano la loro disponibilità a fornire i chiarimenti richiesti dal Settore Rifiuti, quantificando in circa 30 giorni il tempo necessario per rispondere a quanto.

Riguardo alla richiesta del Settore Rifiuti di coinvolgere il comando dei VVF, non rilevando specifiche competenze del comando dei VV.F da esercitare in relazione alla modifica oggetto di valutazione, il Settore VIA si impegna a svolgere un approfondimento con il Settore Rifiuti al fine di definire le modalità di

coinvolgimento.

L'Ing. Chiti del Settore Genio Civile Valdarno Centrale fa presente che gli aspetti riportati nel contributo tecnico inviato sono relativi a questioni che non attengono al procedimento di PAUR in oggetto. Informa inoltre che il reticolo idrografico è stato modificato, aggiornandolo allo stato di fatto.

Interviene il Vicesindaco del Comune di Serravalle il quale richiama i contenuti del parere già inviato, nel quale è stato espresso un parere tecnico favorevole *“fermo restando che, come previsto dall’art. 33.1 del PSI, non sia in alcun modo modificato in ampliamento il perimetro della discarica indicato nella vigente Autorizzazione Integrata Ambientale”*;

Interviene la rappresentante della Provincia confermando il parere già inviato che, in conclusione, riporta che *il presente procedimento non risulta essere in contrasto o non conforme con la vigente Variante generale di adeguamento e aggiornamento del P.T.C. e non si riscontrano interferenze con la viabilità provinciale.*

Si procede quindi a dare lettura degli ulteriori pareri e contributi istruttori pervenuti, riportati nella sezione dedicata del presente verbale.

In relazione al contributo di AIT, la rappresentante della Azienda USL prende atto della rinuncia del Gestore alla Concessione idrica captata con la “CLA_Bonifacio” come comunicato dalla Società Publiacqua nel contributo inviato nell’ambito del presente procedimento di PAUR e recante in allegato la rinuncia stessa all’utilizzo, comunicata alla Provincia di Pistoia in data 29/12/2008.

Terminati gli interventi, alla luce della discussione fin qui svolta e dai pareri/contributi fino ad oggi pervenuti, la Conferenza chiede al Proponente di fornire, entro 30 gg dalla data odierna, fatta salva eventuale richiesta di proroga, i chiarimenti richiesti nel contributo tecnico del Settore Autorizzazioni Rifiuti del 04/09/2023.

Al termine della discussione, il Settore VIA fa presente che, ai sensi dell’art. 27-bis comma 7 del D.Lgs. 152/2006, il termine di conclusione dei lavori della CdS è di 90 giorni decorrenti dalla data della prima riunione, tenutasi in data odierna; pertanto i presenti concordano nel programmare la prossima riunione della CdS per il giorno 21/11/2023.

PER TUTTO QUANTO SOPRA esposto, visto e considerato, i presenti decidono di **sospendere e aggiornare i lavori della Conferenza di Servizi** alla successiva riunione, programmata per il giorno 21/11/2023, che verrà convocata con separata nota a cura del Settore VIA successivamente al ricevimento dei chiarimenti da parte del proponente.

Del presente verbale viene data lettura da parte del Settore VIA ai partecipanti, che lo confermano e viene successivamente inviato per la sottoscrizione con le firme digitali relativamente alle parti in cui sono stati presenti alla riunione.

Non essendovi null’altro da discutere, la Responsabile del Settore VIA conclude i lavori e chiude la riunione della Conferenza alle ore 13:00.

Firenze, 20 settembre 2023

I partecipanti alla Conferenza	Firma
Alessio Vannucchi	<i>Firmato digitalmente</i>
Francesca Simonetti	<i>Firmato digitalmente</i>

I partecipanti alla Conferenza	Firma
Federico Gorbi	<i>Firmato digitalmente</i>
Lidia Marino Merlo	<i>Firmato digitalmente</i>

La Responsabile del Settore VIA–VAS
Arch. Carla Chiodini

Firmato digitalmente